tf

tribuna finanziaria

n. 5
settembre/ottobre
2020

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:

in PRIMO PIANO

Direttrici di fondo per la riforma della Giustizia Tributaria

IN QUESTO NUMERO:

- Diversi termini di notifiche degli avvisi di accertamento tra agenzia delle entrate ed enti locali
- Patteggiamento e reati tributari
- Vent'anni di Statuto di Dritti del Contribuente
- Può andare in galera chi crea un falso profilo su Facebook
- Nuovi controlli su contanti e incassi
- Diritti e doveri del figlio

...e molto altro!

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N°5/2020 settembre/ottobre
Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/03 sul sito www.informativa196.it

tribuna finanziaria

PERIODICO DI INFORMAZIONE

ECONOMICO, FISCALE, GIURIDICO, TRIBUTARIA

EDITO SOTTO L'ALTO PATROCINIO

DELL'UFE – UNIONE DEL PERSONALE FINANZIARIO IN EUROPA E ORGANO UFFICIALE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA GIUDICI ITALIANI TRIBUTARI – C.U.G.I.T., DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE – C.G.D.P. E DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT – T.A.I.L.S.

SOLUZIONI servizi SRL

Direttore Responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale
Giuseppe Pasero

Comitato di redazione
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo, Carla Melani, Franco Antonio Pinardi, Maurangelo Rana

Segreteria di redazione e revisione testi
Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa, Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio, Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlitto Grazia, De Tilla Maurizio, Fiore Francesco, Furia Enrico, Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Gisonna Gennaro, Germi Carlo, Paolo Giordani, Guazzone Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggj Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu Gianni, Marzano Antonio, Melani Carla, Molgora Daniele,Messina Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio,Vingiani Luigi, Zarri Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero
Caputo Domenico, Di Stefano Roberto, Fratoni Fabrizio, Giorgi Monica, Melani Carla, Menoni Giulia, Morciano Lucia, Pinardi Franco Antonio, Servadei Francesca, Villafrate Annamaria, Villani Alessandro, Villani Maurizio

Internet realizer
Soluzioni & Servizi Srl
Alessandro Falcetti
www.soluzioni-e-servizi.it
info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria
www.tribunafinanziaria.it
redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica, fotocomposizione e stampa:
Flavia Barbieri - Marco Pettenon srls
Affiliato autorizzato Mail Boxes Etc. 0016
via Bellotti, 4 - 20129 - Milano

Editore
Soluzioni & Servizi Srl
Via Cortina d'Ampezzo, 13 - 20139 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale
Soluzioni & Servizi Srl
Via Cortina d'Ampezzo, 13 - 20139 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 31 ottobre 2020
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LIX - Numero 5/2020

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva

Sommario n. 5/2020

FISCO / Tributi

- Il Decreto Semplificazioni complica la vita agli operatori economici 4
- Il diritto al contraddittorio 5
- Approvato il decreto rilancio. La legittimità dei decreti legge secondo la corte costituzionale 7
- Diversi termini di notifiche degli avvisi di accertamento tra agenzia delle entrate ed enti locali 12
- Venti anni di Statuto del Contribuente. Motivazione dell'accertamento catastale 14
- Nuovi controlli sui contanti e incassi 2020-2021 al via da Agenzia Entrate. Cosa cambia 19
- Superbonus 110% 21

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

- Direttrici di fondo per la riforma della giustizia tributaria 26
- La valutazione della perizia di parte 28
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decideranno sulla scissione dei termini di notifica per posta 29
- L'iscrizione nel ruolo straordinario 32
- Patteggiamento e reati tributari 34

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

- Il figlio ha diritti e doveri 37
- Immissioni rumorose e non solo 40
- Diritto di ripensamento o di recesso da vendite e prestazioni di servizi 42
- Autovelox, tutor e ausiliari, come cambiano le multe stradali: le novità in arrivo 44
- Può andare in galera chi crea un falso profilo su Facebook 46
- Il giudice di pace fa il tampone ai poteri di Conte sulla pandemia 50

NSC - nuovo Sindacato Carabinieri

- EMERGENZA COVID19: Dispositivi di protezione individuale 52
- Criticità nell'impiego delle madri lavoratrici 56
- Migranti: considerazioni sulla gestione 58

Lo Spigolatore

- Caprignano: il borgo che preferì autodistruggersi 60

Seguici sulle nostre pagine Facebook:
www.facebook.com/cugit
www.facebook.com/giudicidipace
www.facebook.com/tribunafinanziaria
….e ricorda: chi non comunica non esiste!

www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del diritto e delle libertà Costituzionali.
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport – TAILS e del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.F.I

Il Decreto Semplificazioni complica la vita agli operatori economici

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

Il c.d. Decreto Semplificazioni del Sistema Italia, approvato come bozza lunedì 06 luglio c.a. con la sibillina formula **"salvo intese"**, invece di semplificare complica notevolmente la vita agli operatori economici, impedendogli di partecipare alle gare di appalto pubblico, con il grave rischio economico e finanziario delle aziende.
Infatti, l'art. 8, comma 5, lettera b), n. 2, del succitato Decreto, modificando l'art. 80, comma 4, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), prevede che:
1) l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una gara d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora il mancato pagamento è superiore ad euro 5.000 (cinquemila);
2) l'operatore economico se nell'ipotesi di cui sopra vuole partecipare alla gara di appalto deve pagare totalmente le somme richieste oppure si deve impegnare in modo vincolante a pagare a rate le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno a pagare a rate si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura di appalto.

La suddetta novella legislativa, oltre a creare gravi pregiudizi economici agli operatori, è criticabile per i seguenti motivi:
a) è **in contraddizione ed in difficile coordinamento** con il primo periodo del succitato comma 4 Decreto Legislativo n. 50/2016 che, invece, esclude l'operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto soltanto se ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore ad euro 5.000 (cinquemila) **definitivamente accertate e tali sono quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;** inoltre, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC;

b) per impedire la partecipazione ad una gara di appalto è sufficiente un accertamento induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate oppure un avviso di accertamento o una cartella esattoriale dovuta ad una semplice questione interpretativa, come per esempio sul concetto di competenza o inerenza;

c) l'assurdo si verifica se l'operatore economico ha vinto la causa e nulla deve al Fisco ma è sufficiente che il giudizio sia pendente, persino in Cassazione, per bloccare la partecipazione alla gara di appalto;

d) si costringe l'operatore economico a pagare, seppure a rate, persino nell'ipotesi di intervenuta sospensione da parte dei giudici tributari o di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza favorevole immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 Decreto Legislativo n. 546/1992;

e) la novella legislativa è immediatamente esecutiva, per cui molti operatori economici non potranno partecipare d'ora in poi alle procedure di appalto a seguito di avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate negli anni scorsi e tuttora in contestazione poiché i giudizi non sono definitivi.

Secondo me, la modifica legislativa in commento deve essere totalmente cancellata e si deve lasciare l'unica condizione sino ad oggi esistente e cioè che le gravi violazioni siano definitivamente accertate. Solo in questo modo si può evitare di aggravare pesantemente la situazione economica e finanziaria degli operatori economici, impedendogli di partecipare alle procedure di appalto sol perché gli uffici fiscali notificano accertamenti o cartelle esattoriali che potrebbero essere totalmente annullati dalle Commissioni Tributarie.

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Il diritto al contraddittorio

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

Lunedì 27 luglio 2020 si sono festeggiati i 20 anni dello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Si tratta di una legge ordinaria, più volte derogata (basta leggere i tre decreti-legge emanati durante il periodo COVID-19), tanto è vero che da più parti si auspica, giustamente, una costituzionalizzazione dello Statuto, soprattutto in vista della prossima generale riforma fiscale.
In ogni caso, un principio importante previsto dallo Statuto è il diritto del contribuente al contraddittorio, disciplinato dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 cit..
Dopo vari orientamenti giurisprudenziali, finalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18184 del 29/07/2013, ha stabilito il seguente importante principio:
«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, **l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus"**, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.».

Peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto altresì occasione di chiarire (Cass., 30/10/2018, n. 27623) che la sanzione della illegittimità dell'avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni stabilito a presidio del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e di buona fede, non presuppone che il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva, senza che tale interpretazione contrasti con il diritto comunitario, in quanto il maggior grado di tutela previsto a livello interno per i tributi non armonizzati dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per come interpretato dal diritto vivente della Corte di Cassazione, si muove in armonia piena con il principio di massimizzazione delle tutele, che consente ad un singolo ordinamento di apprestare livelli di protezione di un diritto fondamentale, quale è sicuramente quello al contraddittorio, più ampi rispetto a quelli garantiti dal sistema eurounitario per i tributi non armonizzati.
Tanto premesso, sugli effetti della violazione del termine dilatorio di cui all' art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, è opportuno precisare, per quanto qui interessa, che esso è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione applicabile, oltre che all'ipotesi di verifica, **anche a quella di accesso,** concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte (Cass. 05/02/2014, n. 2593) ed a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, i**vi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione,** sia perché la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, **sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che**

deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (Cass. 21/11/2018, n. 30026; Cass. 09/07/2014, n. 15624).

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.

Va anche considerato che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 (Cass. Civ., 10 aprile 2018, n. 8749), **ben potendo, invece, l'amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte ritenute non versate dal contribuente.**

Non è, quindi, l'imminenza della scadenza del termine ad integrare l'urgenza, ma, semmai, l'insorgenza di fatti concreti e precisi che possono rendere giustificata l'attivazione dell'ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio a pena di vedere decaduta l'amministrazione (per esempio in caso di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale oppure per la partecipazione del contribuente ad una frode fiscale come da Cass. Civ., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n. 17211).

Né la sanzione della illegittimità dell'avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni può essere irrogata solo qualora il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva.

Tale termine deve essere, infatti, rispettato a prescindere dalla allegazione da parte del contribuente di avere subìto uno specifico nocumento alla propria difesa, non avendo potuto produrre nel ristretto lasso temporale concesso, osservazioni, memorie e documenti.

Il termine è, infatti, stabilito a presidio del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e di buona fede (Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanze n. 27623/2018 e 16971/2019).

L'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, dunque, non prevede, per le verifiche svolte nei locali del contribuente, la c.d. prova di resistenza al fine di rendere operante l'invalidità dell'atto emesso senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni.

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Agenzia delle Entrate, si cambia. Accessi solo su prenotazione tra efficienza e sicurezza

L'Agenzia ha avviato un piano di riorganizzazione del modello di accoglienza dei contribuenti che sarà operativo negli uffici della direzione provinciale di Latina a partire dal 19 ottobre. Il nuovo modello prevede l'utilizzo privilegiato del canale telematico, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento prima di recarsi in ufficio. Solo i casi urgenti potranno essere trattati senza appuntamento in via residuale.

Come prenotare un appuntamento in Agenzia

I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito, nella sezione "Contatti e assistenza" > "Assistenza fiscale" > "Prenota un appuntamento", oppure tramite l'App mobile "AgenziaEntrate". Sempre dal sito delle Entrate e tramite l'App mobile è possibile ottenere un web ticket (elimina code online) che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche chiamare il Centro di assistenza multicanale ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l'opzione 3. I numeri sono attivi h24 e consentono di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il servizio, il giorno e l'ora desiderati.

I servizi offerti a distanza

Direttamente da casa i cittadini possono utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione o quelli fruibili con registrazione, utilizzando le credenziali dell'Agenzia (PIN di Fisconline, che è possibile richiedere online o tramite App), lo SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Inoltre, i contribuenti possono richiedere una serie di servizi, i cosiddetti servizi "agili", utilizzando l'e-mail o la pec. Per approfondimenti sui servizi agili è possibile consultare il sito internet regionale al link https://lazio.agenziaentrate.it/?id=3601

Approvato il decreto rilancio. La legittimità dei decreti legge secondo la corte costituzionale

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

In materia tributaria si ricorre spesso ai decreti-legge, come avvenuto durante il periodo di pandemia da COVID-19 con il:

1. decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Decreto CURA ITALIA di 127 articoli);

2. decreto legge n. 23 dell'08/04/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 40 del 05 giugno 2020 (Decreto LIQUIDITA' di 44 articoli);

3. decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modifiche dalla Legge di conversione approvata con la fiducia dal Senato giovedì 16/07/2020 (Decreto RILANCIO di 266 articoli e 971 pagine; servono 155 decreti attuativi).

A questo punto, è opportuno controllare se il decreto-legge ha scrupolosamente rispettato le condizioni previste dalla legge, soprattutto alla luce dei principi giuridici dettati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 77, secondo comma, della Costituzione stabilisce che:
"Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni".
La Corte Costituzionale, con le sentenze che commenteremo, ha stabilito che il decreto-legge, per essere legittimo, deve rispettare le tassative condizioni della necessità ed urgenza e della omogeneità degli argomenti trattati.
Inoltre, la Corte Costituzionale, mutando un precedente orientamento, con **le sentenze n. 116 del 2006, n. 171 del 2007, n. 128 del 2008 e n. 355 del 2010**, ha precisato che la legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi del decreto-legge e che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso.
Inoltre, seguendo il più recente orientamento della Corte Costituzionale, va ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità e di urgenza deve essere indirettamente effettuata per quelle norme, aggiunte dalla legge di conversione del decreto-legge, che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d'urgenza; mentre tale valutazione non è richiesta quando la norma aggiunta sia **eterogenea** rispetto a tale contenuto **(sentenza n. 355/2010 della Corte Costituzionale).**
Infine, l'art. 77, terzo comma, della Costituzione prevede che:
"I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
Ciò, per esempio, si è verificato con l'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 24/04/2020, che ha stabilito che:
"I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".

A) Presupposti di necessità ed urgenza.
La Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante sin dal 1995 **(sentenza n. 29 del 1995)**, ha affermato che l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza può essere oggetto di controllo di costituzionalità.
La straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (come, per esempio, eventi naturali, comportamenti umani ed anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi

(sentenza n. 171 del 2007 della Corte Costituzionale).
La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto che il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità, deve risultare **evidente**, come per esempio in presenza dello specifico fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti **(sentenza n. 360 del 1996 della Corte Costituzionale)**.
Inoltre, come scritto in precedenza, la legge di conversione non può mai sanare i vizi del decreto-legge, altrimenti si attribuirebbe in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie **(sentenza n. 171 del 2007, già citata e sentenza n. 128 del 2008)**.
Infatti, il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo, stabilendo il contenuto del decreto-legge, sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pure indirettamente, i confini del potere emendativo parlamentare.
Pertanto, gli equilibri che la Costituzione instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge **deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità ed urgenza di cui al citato art. 77, secondo comma, Cost. (sentenza n. 154 del 2015 della Corte Costituzionale)**.

B) Principio di omogeneità.
La Corte Costituzionale, tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere, ha individuato la **"evidente estraneità"** della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita **(sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, già citate; sentenza n. 22 del 2012)**.
La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.
La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.
Da quanto detto si trae la conclusione che la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.
L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui alla norma costituzionale citata.
Il presupposto del "caso" straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno.
L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge "deve essere specifico, **omogeneo** e corrispondente al titolo" - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte Costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.
I cosiddetti decreti **"milleproroghe"**, che, con cadenza ormai annuale, soprattutto in materia tributaria, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale.
Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che

possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.

Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati.

Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.

La necessaria **omogeneità** del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione.

Il principio della sostanziale **omogeneità** delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: "**Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge".**

Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo "di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, comma 1, del regolamento, **sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione", ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.**

Peraltro, il suddetto principio della sostanziale **omogeneità** delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge.

Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.

Innanzitutto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge appartiene alla competenza riservata del Governo, che deve presentarlo alle Camere **"il giorno stesso"** della emanazione dell'atto normativo urgente **(evitando la sibillina formula "salvo intese")**.

Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi, giacché le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire.

In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione. Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare **emendamenti** al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità.

Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione.

Se tale legame viene interrotto, la violazione

dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari **(sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.**
La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi linee, i diversi procedimenti legislativi e pone limiti e regole, da specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati, come la Corte Costituzionale ha già affermato a partire dalla **sentenza n. 9 del 1959**, nella quale ha stabilito la propria **"competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento"**.

In sostanza, la valutazione è sempre rimessa alla discrezionalità delle Camere e può essere sindacata dinanzi la Corte Costituzionale soltanto se essa sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà ovvero per mancanza evidente dei suesposti presupposti (sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale).
Sul principio di omogeneità, quale nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione, si citano le seguenti ulteriori pronunce della Corte Costituzionale:
- sentenza n. 128 del 30/04/2008;
- ordinanza n. 34 del 06/03/2013;
- sentenza n. 32 del 25/02/2014;
- sentenza n. 251 del 07/11/2014;
- sentenza n. 154 del 15/07/2015;
- sentenza n. 181 del 16/07/2019;
- sentenza n. 226 del 29/10/2019;
- sentenza n. 247 del 04/12/2019;
- ordinanza n. 274 del 18/12/2019;
- ordinanza n. 275 del 18/12/2019.

Così, per esempio, la Corte Costituzionale, nei seguenti casi, ha dichiarato **l'illegittimità dei decreti legge** per non aver rispettato il requisito **dell'omogeneità**, con l'introduzione di norme totalmente **"estranee"** o addirittura **"intruse"**:

1. decreto-legge n. 272/2005, perché in tema di Polizia di Stato si sono inserite norme sulla tossicodipendenza **(sentenza n. 32 del 2014 cit.)**;

2. decreto-legge n. 248/2007, perché un conto è la proroga urgente dei termini e ben altro è la decisione circa l'ampiezza delle competenze di una categoria professionale **(sentenza n. 154 del 2015 cit.)**;

3. decreto-legge n. 119/2018, perché in una materia tributaria non si possono inserire norme in materia sanitaria **(sentenza n. 247/2019 cit.)**;

4. decreto-legge n. 225/2010, perché, sempre in materia tributaria, non si possono inserire norme relative al Servizio Nazionale della Protezione Civile **(sentenza n. 22 del 2012 cit.)**;

5. decreto-legge n. 262/2006, perché, sempre in materia tributaria e finanziaria, nessun collegamento è ravvisabile tra tali premesse e la previsione dell'esproprio del Teatro Petruzzelli di Bari **(sentenza n. 128 del 2008 cit.).**

In definitiva, per rilevare o meno l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, soprattutto nella materia tributaria, bisogna controllare che le disposizioni **siano coerenti con quelle originarie**, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato dell'art. 77 citato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato **per scopi estranei** a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare **(sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 più volte citate)**.
Infine, secondo me, è opportuno segnalare questo importate ed interessante passo della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506 del 30 novembre 2006:
"Nel caso di specie, poi, non è facile distinguere l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto che la norma interpretativa è stata approvata con decreto legge del governo, convertito in una legge, la cui approvazione è stata condizionata dal voto di fiducia al governo. Tanto che se fosse stato diverso l'orientamento del Collegio (rispetto alla scelta legislativa), non ci si sarebbe potuto esimere dal valutare la compatibilità della procedura di approvazione dell'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, con il parametro costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che, nella specie, l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il

doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro domo suo, la corretta interpretazione della norma sub iudice.
L'intervento è apparso inopportuno anche perché la pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell'art. 97 Cost.".
In ogni caso, le misure di emergenza non devono diventare la regola.

C) Eccezioni di incostituzionalità degli ultimi decreti legge.
Anche alla luce delle considerazioni giuridiche di cui sopra, oggi, analizzando gli ultimi decreti-legge, **si possono sollevare eccezioni di incostituzionalità**, ribadendo il principio, già in precedenza espresso, che è del tutto estranea agli interventi con decreti-legge la disciplina **"a regime"** di materie o settori di materie rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono, quindi, essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa ordinaria di cui all'art. 71 Cost. **(sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, più volte citata)**.

1) Art. 29, comma 1, decreto-legge n. 23 dell'08 aprile 2020, già citato.
Il suddetto articolo interviene in materia di **processo tributario** con una disposizione **"a regime", come tale incostituzionale**, obbligando le parti processuali, che si sono costituite con modalità analogiche, a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente** con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/12/2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2) Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 23 dell'08 aprile 2020, già citato.
Anche il suddetto articolo interviene in materia di **processo tributario**, con una disposizione **"a regime", come tale incostituzionale,** stabilendo che la sanzione in tema di contributo unificato, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC **nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.**

3) Art. 135, comma 2, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, già citato.
Il suddetto articolo interviene in materia di **giustizia tributaria** con una disposizione **"a regime", come tale incostituzionale**, stabilendo il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto delle parti processuali, peraltro rinviando ad uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, con ciò dimostrando che manca la necessità e l'urgenza.

4) Art. 157, comma 1, decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, già citato.
Con il suddetto articolo, il Governo, derogando all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), per gli avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, ha stabilito l'emissione degli stessi atti entro il 31/12/2020 e **la notifica nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre 2021.**
In tal modo, il Governo prorogando di un anno i termini di decadenza per gli accertamenti relativi all'anno 2015 (anno 2014 per omesse dichiarazioni) ha dimostrato la mancanza della necessità ed urgenza.
Inoltre, mentre al contribuente sono stati concessi soltanto **64 giorni** di sospensione per gli atti processuali (art. 83, comma 2, decreto legge n. 18 cit.), proprio per la necessità ed urgenza di intervenire, agli uffici fiscali, invece, la cui attività amministrativa è stata sospesa soltanto per **85 giorni** (art. 67, comma 1, decreto-legge n. 18 cit.), è stato prorogato di **un anno** il termine di decadenza **(creando una disparità di trattamento incostituzionale, ai sensi per gli effetti dell'art. 3 della Costituzione).**
Oltretutto, l'art. 67, comma 4, cit. non ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, ma soltanto il comma 1 del citato articolo che prevede una sospensione corrispondente allo stesso periodo di tempo concesso; pertanto, agli uffici fiscali doveva essere concesso soltanto una proroga della decadenza di 85 giorni e non di un anno per la notifica degli avvisi di accertamento, proprio in riferimento al succitato art. 12, comma 1.
Senza considerare, infine, che, ancora una volta, è stato derogato ed ignorato lo Statuto dei Diritti del Contribuente, soprattutto oggi in occasione dei 20 anni dalla sua approvazione (27 luglio 2000).
Bel modo di festeggiare il compleanno!

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Diversi termini di notifiche degli avvisi di accertamento tra agenzia delle entrate ed enti locali

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (in G.U. n. 180 del 18/07/2020) ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
A seguito delle modifiche intervenute, bisogna distinguere le proroghe dei termini di decadenza delle notifiche degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e degli Enti territoriali.

A) Termini di notifica degli atti dell'Agenzia delle entrate
L'art. 157, comma 1, D.L. n. 34 cit. stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del contribuente), che per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e **liquidazione i termini di decadenza, che scadono tra l'08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.**
Orbene, da un'analisi della norma in esame, emerge che la disposta "scissione", tra la data di emissione e la data di notifica dell'atto, determinerà non poche problematiche alla luce del fatto che si creeranno inevitabilmente due termini di decadenza solo per gli anni 2014 e 2015:
• uno per l'emissione dell'atto entro il 31/12/2020, con la conseguente difficoltà per il contribuente di verificare la data, nonostante il generico riferimento del quinto comma del citato art. 157;
• e uno per la notifica al contribuente dall'01 gennaio al 31 dicembre 2021, salvo specifiche urgenze.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19, la suddetta disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice; di fatto, però, a parere dello scrivente, da tale disposizione discende solo un maggior trattamento di favore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che così facendo beneficerà di un maggior lasso temporale entro cui provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015.

Tanto premesso, si ritiene necessario osservare che il citato art. 157 deve essere coordinato ed interpretato con la lettura degli artt. 5 (comma 3 bis) e 5- ter del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, con cui è stata introdotta l'obbligatorietà dell'invito al contraddittorio. Più nel dettaglio:
• l'art. 5-ter cit., rubricato *"Invito al contraddittorio"*, prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 l'Ufficio, prima di emettere tale atto impositivo, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dello stesso, salvo eccezioni. Si precisa che l'art. 5-ter cit. è stato inserito dall'art. 4 octies, comma 1, lett. b), D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019 ed applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020;
• l'art. 5, comma 3-bis, rubricato *"Avvio del procedimento"*, dispone testualmente che: *"Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lett. b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è au-*

tomaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario". **Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4-octies, comma 1, lett. a), D.L. 30/04/2019 n. 34, così come inserito dall'allegato alla Legge di conversione, Legge n. 58 del 28/06/2019, con decorrenza dal 30/06/2019 ed applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.**

Da tanto discende che, in base alla suddetta normativa, laddove l'Agenzia delle entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni, rispetto al naturale termine di decadenza, questo stesso termine automaticamente si prorogherà soltanto di 120 giorni (per un'analisi completa della problematica rinvio al mio articolo "Attenzione ai termini di decadenza per gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015", pubblicato nel mio sito il 10 giugno 2020).

B) Termini di notifica degli accertamenti degli Enti locali
L'art. 157, comma 7-bis, D.L. n. 34 cit., a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 77/2020 cit., stabilisce che:
"Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali".
Di conseguenza, per i tributi comunali opera la proroga dei termini di decadenza di soli 85 giorni, a seguito della sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 4, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020.
Infatti, il succitato art. 67 richiama l'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, che dispone, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di decadenza in materia di accertamento a favore degli Enti impositori.

In definitiva, nel 2021 i contribuenti per sollevare le relative eccezioni di decadenza devono tenere conto delle suddette disposizioni che distinguono i termini per la notifica degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate e degli Enti locali.

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

L'Agenzia delle Entrate ha inserito tra gli allegati alla Nadef un piano da 356 pagine per contrastare l'evasione fiscale e contributiva in Italia

L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, o per essere più precisi il ministero del Tesoro, ha reso disponibili gli allegati della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) approvato nei giorni scorsi dalla maggioranza di governo.

Tra gli allegati alla Nadef vi è anche il piano per i controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Si tratta di un documento composto da ben 356 pagine titolato: "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva".

Qual è il piano anti-evasione dell'Agenzia delle Entrate?
Con l'approvazione della Nadef si compie un passo in avanti anche verso l'utilizzo delle risorse prevista per l'Italia con il Recovery Fund. Il documento però dovrà essere prima approvato dall'esecutivo comunitario, dopodiché verrà avviato il processo per l'attivazione dei fondi destinati all'Italia, i quali però non arriveranno prima del 2021.

Intanto alla Nadef è stato allegato il piano che l'Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco per contrastare l'evasione fiscale nei prossimi tre anni.

Nel documento che come accennato consta di 356 pagine, l'Agenzia descrive le attività che intende mettere in campo per raggiungere tre obiettivi specifici:
- migliorare la tax compliance
- sostenere la competitività delle imprese
- sostenere la crescita del Paese

Per quel che riguarda la tax compliance, si fa riferimento all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari in capo al contribuente. Si tratta di un obiettivo che l'Agenzia delle Entrate si prefigge da tempo, senza mai però essere riuscita ad avvicinarsi al suo raggiungimento nonostante l'adozione di una serie di politiche anti-evasione e il graduale miglioramento dei servizi offerti. *(Fonte www.borsainside.com)*

Venti anni di Statuto del Contribuente. Motivazione dell'accertamento catastale

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente, con la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, entrata in vigore il 1° agosto 2000, compie venti anni.

È una legge importante perché stabilisce principi che devono essere rispettati nei rapporti tra contribuenti e fisco. Purtroppo, si tratta soltanto di legge ordinaria, che in quanto tale è stata spesso derogata dal legislatore fiscale, come per esempio con gli ultimi tre decreti-legge emanati durante il periodo Covid-19.

Secondo me, per dare maggiore dignità al suddetto Statuto è necessario inserirlo tra le norme costituzionali, in modo che non sia continuamente derogato. Un principio importante stabilito dallo Statuto è quello della chiarezza e motivazione degli atti, previsto e disciplinato dall'art. 7 Legge n. 212/2000 cit..

Questo principio è stato più volte utilizzato dalla Corte di Cassazione per l'annullamento degli accertamenti catastali.

L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data **categoria** e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (artt. 61 del D.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142 e 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138); categoria e classe costituiscono, quindi, i due distinti segmenti dell'unitaria operazione del classamento.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138, la **categoria** viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la **classe**, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende.

Viene anche precisato che, per qualità urbana della microzona, si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi e, per qualità ambientale, il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana.

Ai fini della individuazione dell'esatto valore reddituale dell'immobile, indispensabile per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8, commi 6, 7 e 8, del D.P.R. 23 marzo 1938 n. 138). **L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. "Statuto del contribuente"), che a sua volta richiama l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione».**

In tema di estimo catastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'Amministrazione Finanziaria si atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell'immobile, avviene con la presentazione all'Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. **"DOCFA"**; a fronte di tali dichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua

ad un'iniziativa del contribuente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura **"DOCFA"**, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. Quinta Civile, ordinanza n. 33031/2019).

L'obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia anche quando l'Agenzia del Territorio muta d'ufficio il classamento ad un'unità immobiliare che ne risulti già munita; in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione.

Costituisce, infatti, altro orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui, in tema di estimo catastale, quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare (Cassazione, Sez. Tributaria Civile, ordinanza n. 2842/2020).

L'Agenzia del Territorio dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano.

Tali specificazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. (ex plurimis: Cass., Sez. 6^, 25 luglio 2012, n. 13174; Cass., Sez. 6^, 14 novembre 2012, n. 19949; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2013, n. 21532; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2014, n. 17328).

Il legislatore è intervenuto più volte in materia, nel tentativo di realizzare una riforma del catasto che consentisse di eliminare, o quanto meno di contenere, le sperequazioni impositive derivanti dallo squilibrio, per alcuni immobili, tra i valori catastali riferiti ad anni risalenti e i valori di mercato attuali, accresciuti notevolmente dalla collocazione in un mutato sistema economico-culturale dell'assetto urbano. Sono stati, dunque, previsti dei meccanismi che consentissero di effettuare, in presenza di specifici presupposti e condizioni, degli interventi correttivi di portata generalizzata, sollecitando in tal modo l'Amministrazione Finanziaria a procedere a delle verifiche c.d. massive.

In relazione al contenuto minimo della motivazione di tali atti di riclassamento, di immobili quindi già muniti di rendita catastale, ma oggetto di rettifica per iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria, la Corte di Cassazione ha posto, finalmente, i seguenti principi:

- a. se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, l'atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento;
- b. se la variazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, l'atto deve recare l'analitica indicazione di tali trasformazioni;
- c. nell'ipotesi di riclassificazione avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'atto deve precisare a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata, specificamente individuando, nella seconda ipotesi, i fabbricati, il

loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento (ex plurimis: Cass., Sez. 6^, 13 novembre 2012, n. 19820; Cass., Sez. 6^, 8 marzo 2013, n. 5784; Cass., Sez. 6^, 6 maggio 2013, n. 10489; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2015, n. 697).
Giova anche evidenziare che la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione Finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (da ultime: Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003).
La ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dall'art. 1, comma 339, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. del 18 febbraio 2005 n. 40), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.
Secondo l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, la microzona è una porzione del territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona si presume che le unità immobiliari siano uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalente.
Questo peculiare strumento, introdotto con la legge finanziaria 2005, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale; la Corte Costituzionale, con la sentenza depositata l'1 dicembre 2017 n. 249, ha, infatti, ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.
La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un'accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo. Posta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio della Corte di Cassazione non può prescindere da un'adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione.
Poiché non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l'attribuzione della nuova rendita sia contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.
Con riferimento a tale specifica ipotesi la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, in relazione a contenziosi sorti in conseguenza di applicazioni fatte in diversi Comuni **(come, per esempio, Lecce e Roma)**, che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, **non può ritenersi congruamente motivato il prov-**

vedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" (ex plurimis: Cass., Sez. 6^, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2018, n. 3156; Cass., Sez. 6^, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^, 2 novembre 2018, n. 28035; Cass., Sez. 6^, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. 6^, 8 aprile 2019, n. 9770).

Ancora che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano - come evidenziato anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale l'1 dicembre 2017 n. 249 - **deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (così: Cass., Sez. 6^, 10 dicembre 2018, n. 31829).**

In applicazione dei suindicati principi, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonché caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6^, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6^, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6^, 23 luglio 2019, n. 19810).

In particolare, non può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, quale «la vocazione residenziale della microzona di ubicazione» e «il fatto che l'immobile stesso si trova inserito in una microzona di riferimento».

Quanto ai casi in cui è disposto un mutamento di categoria dell'immobile, perché la mera collocazione nella microzona non incide sulla destinazione funzionale dell'immobile che condiziona l'attribuzione della categoria.

Quanto ai mutamenti di classe perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, ecc.), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, **tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona.**

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione, l'anno di costruzione, ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe.

La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite **dalla Corte Costituzionale** che, con la richiamata pronuncia n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che «la scelta

fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».

Il Giudice delle Leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va, dunque, soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa.

In definitiva, la Corte di Cassazione in modo costante ha enunciato il seguente principio di diritto: «**In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell›art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell›insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall›art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione a carattere diffuso».**

Avv Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Conti correnti a rischio: il Fisco si riprende tutto

Il 15 ottobre scade la sospensione voluta dal governo per dare una boccata d'ossigeno ai contribuenti in difficoltà a causa del coronavirus. Considerando i mesi di sospensione (circa 7), l'ammontare del gettito da recuperare a partire dalla metà del mese si potrebbe aggirare intorno ai 50 miliardi. Mentre l'ultima data del 15 ottobre è prevista dal decreto Agosto.

"È chiaro che la ripresa non sarà immediata, per cui dal 15 ottobre non avremo le cassette postali piene" , assicura Ruffini. *(ilGiornale.it)*

Se ne è parlato anche su altre testate
E sempre che non ne sopraggiunga un altro, di lockdown, come sta di fatto lentamente accadendo alla luce dei nuovi contagi. La tregua fiscale, che aveva consentito a chi era in debito con il Fisco di rimandare quanto dovuto, è finita. *(RagusaNews)*

Per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, il pagamento dovrà avvenire entro la data riportata nel bollettino. Per le rate non sospese, in scadenza dopo il 15 ottobre, il pagamento dovrà avvenire entro la data originaria riportata nel bollettino. *(InvestireOggi.it)*

18 milioni di soggetti iscritti a ruolo si troveranno a dover risolvere il proprio contenzioso con il Fisco, con la maggior parte di questi, 15 milioni circa che non rientrano nella categoria dei titolari di impresa. *(The Italian Times)*

Cartelle esattoriali, domanda di rateizzazione agevolata entro il 15 ottobre 2020Cartelle esattoriali, domanda di rateizzazione agevolata entro il 15 ottobre 2020

Si tratta, in particolare, dei versamenti delle quote richieste nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento; rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre. *(Adnkronos)*

Il 15 ottobre è infatti il giorno X. "Da parte dell'Agenzia delle Entrate verranno spedite 9 milioni di cartelle esattoriali ai vari contribenti italiani. *(Primocanale)*

Cartelle esattoriali, domanda di rateizzazione agevolata entro il 15 ottobre 2020. Non ci sarà, nella legge di conversione del decreto agosto, la nuova proroga delle misure previste dall'8 marzo 2020 in merito al pagamento delle cartelle. *(Money.it)*

Nuovi controlli sui contanti e incassi 2020-2021 al via da Agenzia Entrate. Cosa cambia.

A cura di Chiara Compagnucci

Gli uomini dell'Agenzia delle entrate non sono più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili. Ecco quando è possibile.

Controlli contanti e incassi Agenzia Entrate, cosa cambia?

Troppi incassi in contanti ovvero pochi documenti fiscali lasciano immaginare la presenza di fonti di guadagno sconosciute al fisco. Per l'Agenzia delle entrate significa non essere più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili, ma procedere senza vincoli e impedimenti. Un caso è finito all'attenzione della Corte di Cassazione.

Verrebbe da dire che a comportarsi con correttezza non si sbaglia mai perché cercare di **evadere il fisco con mezzi più o meno fantasiosi** non è affatto così semplice.

Anzi, come nel caso del negoziante che **incassa la maggior parte dei ricavi per contanti**, tale da far risultare un'anomalia tra il reddito dichiarato e l'economicità dell'impresa, ecco che rischia grosso.

Le attenzioni dell'Agenzia delle entrate sarebbero tali da far scattare l'**accertamento fiscale di tipo induttivo**. Come vedremo in questo articolo, questa circostanza è disciplinata dalle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

In termini pratici significa che gli uomini delle Entrate non sono più legati alle risultanze della contabilità per ricostruire l'importo dei ricavi imponibili, ma **possono procedere senza vincoli e impedimenti**. Approfondiamo la questione.

Controlli contanti e incassi Agenzia Entrate, cosa cambia

La posizione dell'**Agenzia delle entrate sui controlli** si è notevolmente rafforzata in seguito a una **ordinanza della Corte di Cassazione** che ha accolto le tesi del fisco con la conseguenze condanna del contribuente.

Alla base del contenzioso c'erano **i troppi incassi in contanti e l'emissione di fatture generiche** nella descrizione di beni e prodotti oggetto della transazione. Numeri alla mano e grazie all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa ovvero gli ex studi di settore) sono saltate fuori le incongruenze contabili dell'esercente.

Secondo i togati, il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello della sopravvivenza e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che metà dei ricavi dichiarati era riconducibile a **pagamenti in contanti** corrispondenti a fatture generiche e poco credibili.

In buona sostanza risultava che **l'attività svolta era antieconomica e perdurante nel tempo.** Impossibile, secondo l'Agenzia delle entrate prima, dei giudici tributari dopo e della Corte di Cassazione in conclusione, trovare una giustificazione razionale a questa scelta se non la presenza di fonti di guadagno sconosciute al fisco.

Anche perché, nel caso che è finito sotto la lente di ingrandimento della giustizia, di mezzo non c'è stato un piccolo esercizio commerciale alle prese con **pagamenti di modesto importo** e quindi effettuati per la quasi totalità in contanti.

Controllo fiscale delle imposte sui redditi

In base alla normativa in vigore, **per i redditi d'impresa delle persone fisiche** si procede alla rettifica se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto.

Ma anche se non sono state applicate le disposizioni del **testo unico delle imposte sui redditi**. Così come se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari, da atti, documenti e registri esibiti o trasmessi, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso del fisco.

Oppure - quarto e ultimo caso disciplinato dalle

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 - se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla base delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa così come dei dati e delle notizie raccolti.
L'esistenza di **attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate** - viene fatto ancora presente - è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti. *Fonte: www.businnesonline.it*

Chiara Compagnucci

Superbonus fino al 2024 anche su edifici con irregolarità lievi, tutte le modifiche in arrivo

Il Decreto Agosto potrebbe riscrivere la detrazione maggiorata. Senatore Girotto: al lavoro anche su edifici con unico proprietario e definizione di accesso autonomo. Stabilizzare il Superbonus 110% fino al 2024 e ampliare la sua portata per coinvolgere il maggior numero di interventi possibili. È l'obiettivo che, come spiegato dal Senatore M5S, Gianni Pietro Girotto, il Governo intende raggiungere con il Decreto "Agosto". La norma (DL 104/2020), in Senato per la conversione in legge, potrebbe essere emendata con una serie di proposte che, se approvate, modificherebbero la neonata disciplina sulla detrazione fiscale maggiorata al 110%. Le modifiche, ha spiegato Girotto in un video sulla sua pagina Facebook, puntano ad ampliare i beneficiari del Superbonus e gli interventi agevolati, ma devono fare i conti con le disponibilità finanziarie. Per questo motivo, per il momento si sta lavorando agli obiettivi più urgenti, che potrebbero essere finanziati dal Recovery Fund. Man mano che saranno disponibili nuove risorse, si valuteranno ulteriori estensioni della misura, come l'inclusione degli edifici produttivi e degli alberghi.

Superbonus fino al 2024
Girotto ha affermato che il Governo sta valutando la proroga del Superbonus 110% dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024. L'idea è stata ventilata anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante un'audizione sul recovery Fund. Sulla stessa lunghezza d'onda il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha parlato di un'estensione "anche oltre il 2021".

Superbonus su edifici con irregolarità lievi
Un'altra delle modifiche proposte riguarda la possibilità di realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni. Girotto ha spiegato che moltissimi edifici hanno delle irregolarità urbanistiche. La ratio delle modifiche proposte è "salvare nei condomìni il grosso dell'intervento, cioè quello sulle parti comuni, dato che il maggior beneficio si ottiene con la posa del cappotto termico e la sostituzione dell'impianto termico".
L'Agenzia delle Entrate ha già fornito una consulenza giuridica sull'argomento spiegando che gli interventi "leggermente abusivi" e quelli realizzati sugli immobili non ancora condonati possono ottenere i bonus fiscali. L'approvazione di un emendamento su questa materia potrebbe quindi mettere al riparo da dubbi e contenziosi.

Superbonus, la definizione di accesso autonomo
"Stiamo cercando di definire – ha spiegato Girotto - la migliore formula che classifichi cosa significhi accesso autonomo dall'esterno e indipendente". L'obiettivo è rendere la norma più omnicomprensiva possibile, senza tagliare fuori una serie di casistiche. La normativa ha fornito la definizione di "edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno" per includere espressamente nel Superbonus 110% le villette a schiera, ma gli operatori del settore hanno sottolineato che alcune tipologie di abitazioni, con accessi non indipendenti o dall'interno di complessi residenziali, rischierebbero l'esclusione.

Superbonus per edifici con unico proprietario
Al momento sono esclusi dal Superbonus gli edifici con più unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario. Il limite è considerato dubbio e gli emendamenti al Decreto "Agosto" chiedono chiarezza.

Girotto ha spiegato che il Superbonus potrebbe essere concesso agli edifici con unico proprietario e composti da un numero massimo di unità immobiliari da definire.

Superbonus per fotovoltaico e sistemi di accumulo
Girotto ha reso noto che è in corso un dialogo con l'Enea e l'Agenzia delle Entrate sugli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Al momento, ha spiegato, il comma 6 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (Legge 77/2020) prevede che, per ottenere il Superbonus su un sistema di accumulo, è necessario installarlo contestualmente all'impianto fotovoltaico. Se, viceversa, si installa un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico preesistente, non si può ottenere il Superbonus. È stato quindi aperto un confronto per cercare la copertura finanziaria con i fondi UE. Queste modifiche non saranno proposte come emendamenti al Decreto Agosto, ma avranno bisogno di un tempo di gestazione più lungo

Superbonus 110%

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Lucia Morciano

La pignorabilità del credito fiscale dei condòmini

1.Premessa
2. La comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
2.1 Attestazioni e asseverazioni per la comunicazione dell'opzione
2.2 Termini per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate
2.3 Soggetti che effettuano la comunicazione dell'opzione per gli interventi eseguiti nei condomini
3. Il contratto di cessione di un credito d'imposta (futuro)
4. Pignorabilità o sequestro di un credito d'imposta anche futuro
5. Conclusioni.

1.Premessa

Nel presente contributo, dopo un inquadramento dei termini e dei presupposti per la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni pari al 110%, si affronterà la *quaestio iuris* della facoltà per il Condominio di recuperare quanto dovuto dal condòmino moroso-previa comunicazione dell'amministratore di condominio all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio del diritto di opzione di cessione del credito d'imposta da parte del condomino moroso - di procedere al pignoramento di un credito d'imposta futuro previsto dall'art. 121 D.L. n.34/2020.

L'analisi di tale *quaestio iuris* ha innestato ulteriori riflessioni strettamente collegate, quali la cessione dei crediti futuri e, in particolare, la pignorabilità presso terzi di un credito d'imposta.

2.La comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Il superbonus, ex art. 119 D.L.n.34/2019 (convertito con modifiche dalla L.n.77/2020), è una detrazione pari al 110% della spesa documentata e rimasta a carico del contribuente, sostenuta dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, che può essere scontata dalle imposte sui redditi o usata in compensazione nel modello F24 in cinque rate annuali.

Tuttavia, il legislatore ha previsto al **comma 1 dell'art. 121 del D.L.n.34/2020** la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta**, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per **la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.**

Il credito d'imposta è pari alla detrazione spettante, calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Inoltre, il **comma 1-bis dell'art.121 D.L. n.34/2020** nonchè il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, **prot n.283847/2020 dell'8 agosto 2020**, al punto 1.3, prevedono che l'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'**art. 119 D.L. n.34/2020**, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

L'esercizio del diritto di opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicato all'Agenzia delle Entra-

te utilizzando il modello allegato al provvedimento dell'08/08/2020 dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltatici e colonnine di ricarica"(approvato unitamente alle relative istruzioni).

2.1 Attestazioni e asseverazioni per la comunicazione dell'opzione

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, il contribuente deve acquisire:

- per gli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio), l'**asseverazione tecnica** che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto "Asseverazioni" del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

- per **gli interventi di riduzione del rischio sismico** (di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio), **l'asseverazione** rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017 e successive modificazioni, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. Si sottolinea, inoltre, che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

2.2 Termini per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione dell'opzione deve essere inviata **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.**

Per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La comunicazione dell'opzione della cessione o dello sconto in fattura può essere inviata:

- per gli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 D.L. n.34/2020): a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione prevista;

- per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell'articolo 119 del D.L.n.34/2020): successivamente al deposito dell'asseverazione presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001.

2.3 Soggetti che effettuano la comunicazione dell'opzione per gli interventi eseguiti nei condomini

Una volta chiariti i termini e i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione, giova effettuare un focus sulla comunicazione dell'opzione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche valutando le eventuali strade percorribili dal Condominio per recuperare, attraverso il credito d'imposta previsto dalla procedura del Superbonus, quanto dovutogli dal condòmino moroso.

Tanto premesso, è opportuno dapprima indicare i soggetti incaricati della comunicazione per gli interventi eseguiti sulle **parti comuni**.

a) Relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata:

- direttamente dall'amministratore di condominio;
- oppure da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, **la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.**

Nei casi di esercizio dell'opzione per le rate residue non fruite delle **detrazioni** riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la comunicazione è inviata dal condòmino, direttamente o avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
b) In relazione agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 119 D. L. n. 34/ 2020, la comunicazione **relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici** può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:
- dal **soggetto che rilascia il visto di conformità**;
- dall'**amministratore del condominio**, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
Tanto chiarito, occorre evidenziare che il **condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito** (se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale) **deve comunicare tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario**, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
Per di più, i predetti dati dell'accettazione da parte del cessionario della cessione del credito, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 c.c., non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'amministratore del condominio, una volta notiziato dell'accettazione del cessionario, comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della comunicazione; ossia che lo stesso amministratore o un suo intermediario deve effettuare la **comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante i canali telematici**.
Orbene, dopo l'invio della comunicazione è rilasciata, **entro 5 giorni,** una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
In ultimo, qualora la comunicazione dell'esercizio dell'opzione non avvenga nei termini e con le modalità previste dal citato provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'**opzione è inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.**

3. Il contratto di cessione di un credito d'imposta (futuro)
Ebbene, nel paragrafo precedente si è esaminata l'ipotesi degli interventi eseguiti sulle parti comuni in cui condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito d'imposta deve comunicare tempestivamente all'amministratore di condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario.
A questo punto ci si è chiesti se è possibile effettuare la cessione di un credito d'imposta futuro; a tal fine giova inquadrare dal punto di vista civilistico la cessione del credito d'imposta.
La cessione del credito rappresenta una delle principali fattispecie di modificazione del rapporto obbligatorio sul piano soggettivo e, segnatamente, dal lato creditorio. Tale istituto è disciplinato dagli artt. 1260 e ss. c.c; esso è un contratto bilaterale in forza del quale il creditore originario (detto "cedente") trasferisce la titolarità del proprio diritto ad altro soggetto, il quale prende il nome di "cessionario". Alla luce della succitata definizione, **emerge con evidenza l'estraneità del debitore ceduto rispetto alla vicenda della cessione**; si precisa che, quanto enunciato al comma 1 dall'art. 1264 c.c., ovvero **"la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata"**, deve essere inteso quale mera dichiarazione di scienza, in funzione di garanzia del soggetto obbligato ad adempiere, affinché possa avere consapevolezza che, ai fini della propria liberazione, il debitore ceduto dovrà eseguire la propria prestazione a vantaggio del cessionario e non più del cedente.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Posto che il contratto di cessione ha effetti traslativi immediati (ossia, in ossequio al principio consensualistico, il diritto si trasferisce immediatamente, in virtù del consenso legittimamente manifestato dalle parti), occorre analizzare tale fattispecie contrattuale in relazione all'art. 1346 c.c., sui requisiti dell'oggetto del contratto, che prevede oltre alla

possibilità e alla liceità, anche la sua determinatezza o determinabilità.
Tanto premesso, si sono sollevati dei dubbi interpretativi per quanto riguarda i crediti incerti, ossia quelli connotati da incertezza, potendo venire o meno a esistere.
Sul punto la giurisprudenza più risalente ha ritenuto che rientrano nel concetto di determinabilità tutti quei crediti che, seppur indeterminati e incerti nel loro ammontare, erano definiti e determinati nell'origine (Cass. n. 4040/1990); così facendo, tuttavia, si creava un'eccessiva delimitazione dell'ambito di operatività del contratto di cessione, restandovi esclusi tutti quei crediti eventuali, astratti o sperati.
Per tale ragione, successivamente, i giudici di legittimità per allargare il confine della cessione del credito, hanno affermato l'importanza di valorizzare la norma dell'art. 1384 c.c., laddove con riferimento alle "cose future", dando un'interpretazione estensiva della norma de qua, potevano rientrarvi anche i crediti futuri (Cass. n. 5141/2002); da ciò ne discende che possono rientrare nel novero dei crediti futuri non solo quelli inerenti a una fonte certa, ma anche tutte quelle situazioni di aspettativa riguardanti la venuta ad esistenza di un credito.

Alla luce di tanto, si è ritenuta configurabile la cessione di crediti futuri sia in presenza di un'eventualità astratta che concreta.
A tal proposito, di recente è intervenuto il Supremo Consesso, con sentenza n. 31896/2018, dirimendo qualsivoglia dubbio interpretativo, statuendo che "non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)".
Venendo al caso di cui trattasi, il condòmino beneficiario della detrazione può cedere il proprio credito d'imposta(credito futuro) comunicando tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario; a sua volta, l'amministratore di condominio provvede a comunicare- a partire dal 15 ottobre 2020(per le spese sostenute nel 2020) o entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione- l'opzione della cessione del credito dopo che sia stato reso edotto dal condòmino beneficiario della detrazione.
Giova sottolineare, come in tale frangente-ossia nelle more della comunicazione da parte dell'amministratore di condominio all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio del diritto d'opzione del condòmino beneficiario- il condominio possa pignorare (qualora in possesso di un titolo esecutivo) o attuare un sequestro preventivo sul credito d'imposta futuro del condòmino moroso.
A tal proposito, prima di esaminare tale *quaestio iuris* nel dettaglio, appare opportuno affrontare il tema della pignorabilità dei crediti futuri e, in particolare, la pignorabilità presso terzi di un credito d'imposta.

4.Pignorabilità o sequestro di un credito d'imposta anche futuro

Il tema della pignorabilità o meno di un credito futuro sottoposto a condizione o, comunque, incerto ed eventuale, è stato più volte oggetto delle pronunce della giurisprudenza di legittimità.
A riguardo, si precisa sin da subito che, è fuori da ogni dubbio che nel caso di cessione di crediti futuri il credito si trasferisca in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso venga in essere; precisamente, è di tutta evidenza che l'effetto traslativo si produca soltanto quando il credito venga effettivamente ad esistenza e che, pertanto, la cessione di crediti futuri, abbia effetti non traslativi reali, ma meramente obbligatori.
Tanto premesso, il legislatore ha consentito la pignorabilità di crediti futuri, chiarendo nel codice di che il credito, affinchè possa essere oggetto di pignoramento e, quindi, concretamente pignorabile, debba essere **certo e liquido**.
Più nel dettaglio, l'**art. 553, commi 1 e 2**, espressamente esclude la necessità del requisito della **esigibilità**, così enunciando: *"se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratti di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate per la vendita delle cose mobili".*
Dall'esegesi dello stesso articolo 553 c.p.c., si deduce che, lo stesso, nel citare la pignorabilità dei censi e delle rendite (crediti periodici i cui ratei probabilmente non verranno a maturazione), pone il problema della pignorabilità dei crediti futuri.
Anche la giurisprudenza di legittimità è stata

unanime sul punto, ritenendo pignorabili anche i crediti futuri, atteso che l'**esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità**; difatti, oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato. Da ciò ne consegue che, il **credito futuro**, per quanto ancora inesigibile ed illiquido, ha la concreta possibilità di essere soddisfatto, e pertanto è pignorabile (Cass. Civ. n.15141/2002; Cass. Civ.n. 19501/2009; Cass. Civ. n.28300/2005; Cass.n.19967/2005; Cass. Civ., n. 17590/2005; Cass.Civ. n. 5235/2004; Cass. Civ. n. 6422/2003; Cass .Civ .n. 15141/2002; Cass. Civ. n. 9997/1996; Cass.Civ.n.9027/1987).

Tanto chiarito, l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Quanto sin qui argomentato si applica anche nell'ipotesi di detrazione delle spese a carico del contribuente per gli interventi previsti dall'art. 119 D.L.n.34/2020.

5.Conclusioni

Alla luce delle coordinate legislative e giurisprudenziali sin qui delineate, venendo al caso specifico del credito d'imposta oggetto dell'esercizio dell'opzione di cessione del credito da parte del condòmino beneficiario della detrazione e, più nel dettaglio, alla questione se tale credito d'imposta possa essere oggetto di pignoramento presso terzi(qualora vi sia il titolo esecutivo) o di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. da parte del Condominio, sulla base del fatto che il credito de qua è liquido e certo, si osserva quanto segue.

Il credito d'imposta ceduto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, è un credito liquido e certo, atteso che il contribuente deve essere in possesso **del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche per comunicare l'opzione.**

Sul punto, giova precisare che **il pignoramento presso terzi dei crediti d'imposta è tendenzialmente consentito**, alla luce del fatto che non vi sono disposizioni generali o speciali dell'ordinamento tributario che escludono tale possibilità.

E' pacifico in ambito tributario che il pignoramento presso terzi dei crediti d'imposta è consentito salva l'ipotesi in cui il debitore esecutato abbia utilizzato il credito in compensazione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia stato formalmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, o accertato con sentenza passata in giudicato, **esso è pignorabile**, e pertanto l'Agenzia delle Entrate, alla quale è stato notificato il pignoramento, **sarà tenuta a rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di sussistenza del debito nei confronti del contribuente (debitore esecutato)**.

Dopo tali dovute premesse e a seguito della ricognizione normativa e giurisprudenziale sulla cessione di crediti d'imposta futuri, ne discende **che il Condominio, prima di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione di cessione** - qualora venga avvisato tempestivamente dal condòmino beneficiario della detrazione dell'avvenuta cessione del credito e della relativa accettazione da parte del cessionario, ha la possibilità di recuperare i crediti del condòmino moroso attraverso il credito d'imposta ceduto attraverso la procedura del superbonus.

Il Condominio può prospettate tre possibilità al condòmino moroso per rendere solvibile la sua situazione debitoria:

- ricorrere in giudizio intraprendendo la procedura di esecuzione forzata del p**ignoramento presso terzi**, qualora il Condominio sia già in possesso di un titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato; decreto ingiuntivo ecc.), oppure proporre ricorso **ex art. 670 c.p.c.** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il sequestro giudiziario di un credito d'imposta futuro.
- valutare la convenienza di cessione del credito d'imposta del condòmino moroso al Condominio;
- il condòmino moroso beneficiario della detrazione può cedere tale credito d'imposta a terzi sino all'ammontare della somma da corrispondere al Condominio per estinguere il suo debito.

In conclusione, a parere dello Scrivente, l'amministratore di condominio, nel momento in cui venga reso edotto da un condòmino moroso dell'avvenuta accettazione da parte del cessionario della cessione del credito d'imposta, prima di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione(la cui comunicazione rende efficace l'esercizio del diritto di opzione), può cogliere l'opportunità di recuperare attraverso la procedura del superbonus i crediti vantati nei confronti del condòmino debitore, attraverso le tre vie alternative innanzi illustrate.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano

Direttrici di fondo per la riforma della giustizia tributaria

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

In vista della presentazione entro il 15 ottobre 2020 alla Commissione Europea del Piano Nazionale delle Riforme (P.N.R.), si torna a parlare di riforma generale del fisco e della contestuale riforma della giustizia tributaria. In particolare, sulla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, attualmente in Parlamento sono stati presentati i seguenti atti:

- SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNI DI LEGGE
(assegnati alle Commissioni Seconda e Sesta):
- N. 243 - VITALI ED ALTRI;
- N. 714 - CALIENDO ED ALTRI;
- N. 759 - NANNICINI ED ALTRI;
- N. 1243 - ROMEO ED ALTRI;
- N. 1661 - FENU ED ALTRI;
- N. 1687 - MARINO.

- CAMERA DEI DEPUTATI - PROPOSTE DI LEGGE:
- N. 1521 – MARTINCIGLIO;
- N. 1526 – CENTEMERO ED ALTRI;
- N. 840 – SAVINO;
- N. 2283 – COLLETTI – VISCOMI.

Lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha sollecitato la riforma della giustizia tributaria in base ai seguenti principi:

a) la trasformazione del giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso, non più dipendente dal MEF e pienamente presidiato dai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza, come contemplati dall'art. 111, comma 2, della Costituzione;

b) il completamento della revisione delle regole di diritto procedurale e sostanziale, mediante un provvedimento legislativo volto anche ad una generale definizione delle liti fiscali pendenti.

Secondo me, le principali direttrici di fondo da seguire per la riforma della giustizia tributaria sono le seguenti.

A) Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari deve essere affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare, anche all'apparenza, la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La giustizia tributaria non può più dipendere dal MEF, che è una delle parti in causa. Inoltre, non è opportuno che sia inserita nella magistratura ordinaria, per non creare ulteriori problemi organizzativi e gestionali, né che sia gestita dalla Corte dei Conti, che determinerebbe l'impossibilità di ricorrere per Cassazione, salvo problemi di giurisdizione, nonché la drastica riduzione dei difensori (che, invece, devono rimanere come oggi).

In definitiva, la riforma "**autonomista**" persegue, giustamente, la realizzazione di una "**Quinta Magistratura**", da affiancare alle altre quattro già operanti ed espressamente considerate dal sistema costituzionale: Ordinaria, Amministrativa, Contabile e Militare.

B) Nuova denominazione

La giurisdizione tributaria deve essere esercitata, in forma autonoma ed indipendente sull'intero territorio nazionale, dai seguenti organi:

- TRIBUNALI TRIBUTARI;
- CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE;
- SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

I Tribunali tributari hanno la competenza territoriale delle circoscrizioni dei Tribunali ordinari e possono essere articolati in Sezioni. Le Corti di appello tributarie hanno la competenza territoriale dei distretti delle attuali Corti di appello ordinarie e possono essere articolate in Sezioni distaccate in base a specifiche esigenze territoriali.

C) Magistratura Tributaria

Deve essere istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, **sia per quanto riguarda il trattamento economico, che deve essere congruo e dignitoso, sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera.** L'organico nazionale dei giudici tributari deve essere di 800/1.000 unità (ri-

spetto ai 2.730 giudici tributari di oggi). **I giudici tributari devono essere selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'art. 106, primo comma, della Costituzione (salvo i giudici onorari).**

I giudici tributari devono:
- non aver superato **cinquant'anni** di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico;
- cessare dall'incarico, in ogni caso, **al compimento del settantesimo anno** di età.

I giudici tributari, sempre a tempo pieno, devono frequentare corsi di formazione ed aggiornamento. Inoltre, deve essere specificamente regolamentato il procedimento disciplinare e devono essere tassativamente previste le sanzioni disciplinari. Infine, ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. **In definitiva, la figura del nuovo giudice tributario deve integrare quel modello di giudice indipendente, terzo ed imparziale, a tempo pieno, previsto dagli artt. 106, 108 e 111 della Costituzione.**

D) Giudici Onorari Tributari (GOT)
I giudici onorari tributari sono nominati soltanto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Giustizia Tributaria (organo di autogoverno). Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 116 del 13 luglio 2017. I giudici onorari tributari sono competenti per le sole controversie tributarie il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, **non superi 3.000 euro**. L'appello avverso le sentenze del giudice onorario tributario si propone al Tribunale tributario in composizione monocratica.

E) Giudice tributario monocratico
Il Tribunale tributario e la Corte di appello tributaria, con giudici vincitori di concorso pubblico, giudicano in composizione monocratica nelle seguenti tassative controversie:
1 - di valore non superiore a 50.000 euro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;

2 -relative alle questioni catastali di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/92;

3 - relative ai giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;

4 - negli altri casi che saranno tassativamente previsti dalla legge.

Inoltre, la procedura di reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 si deve svolgere presso il giudice tributario monocratico e non più presso le Agenzie delle Entrate, per cui devono essere modificati i commi 4 e 5 dell'art. 17-bis citato.

F) Giudice tributario collegiale
Al di fuori dei casi di cui alla lettera E), i Tribunali tributari e le Corti di appello tributarie decideranno sempre in composizione collegiale, con tre giudici vincitori di concorso pubblico.

G) Sezione tributaria della Corte di Cassazione
Salva la competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alle sole questioni di giurisdizione, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti di appello tributarie e dei Tribunali tributari per le sentenze pronunciate dai giudici onorari tributari.
La suddetta Sezione è composta da trentacinque giudici, non facenti parte dei Tribunali tributari e delle Corti di appello tributarie, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie:
- IMPOSTE SUI REDDITI;
- IVA;
- ALTRI TRIBUTI;
- RISCOSSIONE;
- RIMBORSI.
I Collegi sono composti dal numero fisso di tre membri. I giudizi si svolgono esclusivamente con rito camerale.

H) Consiglio della Giustizia tributaria
È istituito a Roma l'organo di autogoverno denominato "CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA", con propria autonomia contabile ed amministrativa.

I) Disposizioni finali e transitorie
Il legislatore, con proprie scelte politiche, dovrà emanare le specifiche disposizioni finali e transitorie. In conclusione, sono convinto che le direttrici di fondo, genericamente sopra esposte, di totale sostituzione degli attuali giudici tributari con i giudici professionali, consentono di raggiungere gli obiettivi di autonomia, indipendenza e professionalità previsti dagli arttt. 106, 108 e 111 della Costituzione. **I tempi sono maturi per la radicale ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria.**

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

La valutazione della perizia di parte

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La Corte di Cassazione ha ritenuto, con indirizzo consolidato, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c., poiché, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione»
(vedi Cass. 7 aprile 2017 n.9097).

Però, è stato condivisibilmente aggiunto, dall'orientamento ugualmente consolidato della Corte di Cassazione, che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo al caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una sola delle consulenze senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, senza dare neppure adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti **(vedi, per tutte, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018)**.

Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito.

Con il ricorso per Cassazione si può contestare una omissione, da parte del giudice d'appello, della motivazione in ordine all'esame di una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe potuto comportare una diversa decisione sul fatto costitutivo della domanda e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia ed in particolare, per esempio, su un fatto naturalistico consistente nelle caratteristiche dell'immobile, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione
(v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

In applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, non può essere negato valore probatorio alle consulenze tecniche prodotte in causa da una delle parti senza indicare i motivi per cui ne è stata esclusa la rilevanza ed è stato, invece, attribuito valore probatorio solo alle indagini tecniche della controparte, considerate come facenti piena prova, così recependo, senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione
(v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6- L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016; Ordinanza n. 31487 del 26/06/2019).

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decideranno sulla scissione dei termini di notifica per posta

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – con l'ordinanza interlocutoria n. 15545 depositata in cancelleria il 21 luglio 2020 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte stessa per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della delicata questione della scissione dei termini di notifica per posta degli atti tributari impositivi.

Infatti, sulla scia dell'insegnamento di Cass., Sez. Un. n. 12332/2017, in tema di notifica di sanzioni amministrative, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha recentemente affermato che tale principio opererebbe anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale [in tal senso, Cass. n. 9749/2018, in tema di accertamento IMU, così massimata: "L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente"].

Hanno dichiaratamente dato seguito a tale innovativo arresto le successive ordinanze, della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 3091/2019 (in tema di cartella di pagamento per errato rimborso ex art. 43 D.P.R. n. 602/1973), nonché Cassazione, Sez. 6-Tributaria, n. 3560/2019 (che, sia pure in obiter dictum, afferma addirittura sussistere un principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, circa l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per effetto della mera consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale, all'uopo richiamando i già citati precedenti del 2018 e del 2017, che non riguardano invero detta questione).

Per la verità, non mancano anche più risalenti pronunce che hanno fatto applicazione del detto principio anche alla materia della notifica degli atti impositivi tributari a mezzo del servizio postale, sulla base di un supposto principio generale evincibile dalla già citata Corte Costituzionale n. 477/2002 (così, Cass. n. 1647/2004, Cass. 15298/2008; Cass. n. 26053/2011, Cass. n. 22320/2014, nonché, ancora recentemente, Cass. n. 33277/2019).

Tale orientamento, tuttavia, si pone in non dichiarato contrasto con altro insegnamento, seguito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - e ben più consistente, secondo cui "In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio" così, Cass. n. 8374/2015, conforme, Cass. n. 21071/2018, sulla non estensibilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo alla decadenza dal potere impositivo già verificatasi per mancato perfezionamento della notifica entro il prescritto termine, si vedano anche Cass. n. 2272/2011, Cass., n. 10445/2011, Cass. n. 12007/2011, Cass. n. 1088/2013, Cass. n. 654/2014, Cass. n. 2203/2018, tutte rese nel solco di Cass., Sez. Un., n. 19854/2004, così massimata: "La natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la

nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ..

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento".

In particolare, nell'affrontare il problema dell'applicabilità dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., al tema della notifica degli atti impositivi tributari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato (in motivazione) che: **"La notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione. In altri termini, dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza. Si tratta di una conseguenza dell'applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all'esercizio di poteri amministrativi".**

A conferma della amplissima diffusione, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, del superiore convincimento, è sufficiente osservare che numerose altre pronunce (ben più di venti), ancora di recente, hanno dato seguito all'insegnamento dell'ultima decisione selezionata.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è ben consapevole che l'arresto di Cass., Sez. Un., n. 12332/2017, oltre che equiparare quoad effectum la "comunicazione" alla "notificazione" di un atto, opera una ulteriore estensione del noto principio della scissione anche riguardo agli atti amministrativi sanzionatori di indiscutibile natura recettizia.

Tale estensione è stata operata anche sulla scorta dell'apertura offerta da Cass., Sez. Un., n. 24822/2015, che - ampliando l'orizzonte rispetto al tradizionale ambito oggettivo di riferimento del tema in discorso, offerto dai soli atti processuali - ha ritenuto applicabile il detto principio anche agli effetti sostanziali di tali atti, ove non altrimenti producibili (pronuncia resa in tema di azione revocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale), ricorrendo al metodo del bilanciamento degli interessi coinvolti.

Tuttavia, l'ulteriore estensione dell'insegnamento in questione agli effetti sostanziali degli atti impositivi tributari, come operata de plano dalla citata Cass. n. 9749/2018 (e comunque come applicata dall'ulteriore sequenza giurisprudenziale indipendente dalle stesse pronunce delle Sezioni Unite del 2015 e del 2017), non convince la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione fino in fondo, necessitando almeno di un opportuno approfondimento.

Del resto, la progressiva cesellatura di nuovi spazi di manovra per il principio della scissione rischia di tradursi in una sua generalizzata estensione, ad eccezione dei soli atti negoziali recettizi, i cui effetti sono espressamente disciplinati dall'art. 1334 c.c..

Non sembra, dunque, affatto casuale che, nella motivazione di Cass. n. 24822/2015, da cui muove la successiva pronuncia del 2017, siano addirittura dedicati almeno due paragrafi alla necessità di un self restraint da parte dell'interprete, il quarto e il quinto, significativamente intitolati "Non esiste una soluzione generalizzata per tutte le norme e per tutti i casi" e "La scissione soggettiva degli effetti della notificazione: non è un principio valido per tutte le ipotesi normative".

Non pare, poi, secondario, su un piano più generale, il disposto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che nel mantenere ferme le norme in tema di notifica degli atti tributari, stabilisce espressamente che **"L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati".**

Infatti, ribadita la pacifica natura recettizia dell'atto impositivo (natura che, di per sé, - secondo il più volte citato arresto delle Sezioni Unite del 2017 - non sarebbe però ostativa all'applicazione del principio della scissione), resta indefinito il complessivo regime di efficacia dell'atto impositivo nella fase precedente alla sua conoscenza da parte del contribuente, e ciò anche al lume del disposto dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990 ("Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso ...".

Sull'applicabilità all'ambito tributario dei principi generali desumibili dalla legge sulla trasparenza amministrativa si veda, ex plurimis, Cass. n. 27561/2018, ove si tenga conto del fatto che la stessa decadenza dal potere impositivo è, indiscutibilmente, un effetto favorevole al contribuente stesso, di cui egli legittimamente potrebbe decidere di avvalersi.

Quanto precede, dunque, amplifica il dubbio sulla effettiva estensibilità del principio della scissione anche alla materia che occupa, perché l'atto acquista efficacia, nei confronti del contribuente, con l'ingresso nella sua sfera di cono-

scenza (o legale conoscibilità).
Opinare che ciò non valga del tutto, almeno riguardo alla decadenza dal potere impositivo - per la quale, peraltro, la legge attribuisce all'Amministrazione termini sufficientemente ampi - significherebbe porre la decadenza stessa su un piano diverso ed esterno rispetto a quello dell'efficacia dell'atto, o quantomeno ipotizzarne un dispiegamento di effetti a geometria variabile, in ogni caso sottraendo spazi di tutela tradizionalmente riconosciuti al contribuente, il che non pare consentito dalle norme sopra richiamate.
Del resto, già la più volte citata Cass., Sez. Un., n. 24822/2015 avvertiva che "Il vero problema è l'incertezza giuridica medio tempore" (questo il titolo del par. 5.1 della motivazione), questione che per l'atto impositivo sostanziale sembra, in ogni caso, atteggiarsi in maniera differente che per l'atto processuale (quand'anche esplicante effetti sostanziali): quest'ultimo è regimentato all'interno di un percorso (il processo) esattamente disciplinato e adeguatamente governato dal giudice, mentre il primo è dotato di intrinseca autosufficienza, sicché l'incertezza sulla sua efficacia che, applicando il principio della scissione, potrebbe protrarsi anche per un tempo assai significativo.
A tutto quanto precede può, infine, aggiungersi che assai di recente, nell'ambito della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, l'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio) ha codificato il principio della scissione in discorso per gli atti impositivi tributari la cui decadenza matura tra 1'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sancendo che detto termine decadenziale si intende traslato a quest'ultima data quanto alla sola emissione degli atti stessi, mentre la relativa notificazione deve perfezionarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo eccezioni che qui non interessano.
Pertanto, argomentando a contrario, se ne ha che un simile principio non sembra potersi ricavare dalla normativa previgente, giacché in siffatta evenienza il legislatore emergenziale non avrebbe avuto ragione di adottare una simile norma (o meglio, avrebbe dovuto connotarla diversamente, tenuto conto della sua finalità).
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con l'ordinanza interlocutoria citata n. 15545/2020 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite perché, una volta per tutte, decida la problematica.

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Professionisti della difesa tributaria, cosa sono e perché sono fondamentali

I professionisti della difesa tributaria, sono specialisti su tutto ciò che concerne la difesa dall'attività di accertamento delle imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria, comprese le fasi di impugnazione degli atti impositivi davanti agli organi di Giustizia tributaria e l'assistenza sui processi in atto per reati fiscali. Due i rami principali gestiti dal team di ObiettivoProfitto, costituito dai migliori Avvocati e Commercialisti specializzati nella difesa tributaria. Il primo ramo, è la consulenza su tutte le attività di verifica fiscale con relativa assistenza nei casi più frequenti di accessi, ispezioni o verifiche fiscali, oltre che la presentazione di quesiti, interpelli e memoria difensive sulla verifica in corso. Il secondo ramo, è la difesa legale nel contenzioso tributario e si manifesta nella rappresentanza e la difesa nei giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Al riguardo, il team di ObiettivoProfitto valuta attentamente il singolo caso e realizza una serie di documenti atti a garantire la migliore difesa tributaria come reclami, memorie illustrative, consulenze tecniche e istanze di sospensione giudiziale della riscossione. Per richiedere questa specifica assistenza, basta collegarsi al sito ufficiale di ObiettivoProfitto, inserire i propri dati nel modulo di contatto e selezionare la voce specifica sulla difesa tributaria.
Inoltre, sono presenti diversi articoli di approfondimento realizzati da altre figure molto importanti del team, i Consiglieri. Questi ultimi, sono esperti anche nella materia fiscale e tributaria, con l'importante compito di creare contenuti informativi sulla materia e ogni utile aggiornamento rispetto a tutto ciò che può essere d'ausilio per predisporsi alla difesa tributaria. Una speciale classifica, raccoglie tutti i migliori Consiglieri attribuendogli un punteggio in base all'apprezzamento suscitato dai visitatori del sito. Senza contare che i Consiglieri sono selezionati costantemente in base alle più importanti competenze economiche e giuridiche, in modo da costituire un' élite fidata e sempre pronta a fornire i migliori contenuti nella difesa tributaria.

L'iscrizione nel ruolo straordinario

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 il ruolo e la cartella di pagamento rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
Il comma 3 del citato articolo prevede, inoltre, che: "Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo".
Non vi è dubbio che l'intimazione di pagamento sia un atto impugnabile, in quanto secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
"In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela" **(Cass. n.3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n. 26129 del 2017).**
Il decorso del termine prescrizionale per la riscossione dell'imposta, definitivamente accertata, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione **(Cass. 14301/2009; Cass. 315/2014).**
L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art.15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari ex art.15 d.P.R. cit.
Tale procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell'intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) richiede, a norma dell'art. 11, comma 3, del medesimo d.P.R. 602 del 1973, la sussistenza del **"fondato pericolo per la riscossione".**
La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziaria **l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività.**
Se all'Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere all'iscrizione a ruolo straordinario.
Vero che la cartella, specie se preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non richiede una particolare motivazione; ma ciò vale con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, già nota al contribuente perché contenute nell'atto impositivo o perché desumibile dalla sua stessa dichiarazione (nel caso di cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati o formali ex artt.36 e 36 ter d.P.R. n.600 del 1973), rendendo in tali casi superflua la ripetizione, nell'atto della riscossione, dei motivi della pretesa impositiva.

Diversamente, con riferimento alla ricorrenza del presupposto del ***periculum in mora*** che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell'intero credito tributario non definitivo, l'obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento della iscrizione nel ruolo straordinario si desume dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari, compresi gli atti della riscossione, con particolare riferimento all'art.7, comma 3, legge n.212 del 2000 e all' art.12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 secondo cui il ruolo, in mancanza dell'avviso di accertamento deve indicare **"la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva".**

Analogamente l'art. 1, comma 2, d.m. n. 321 del 1999 (Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo) prevede che nel ruolo sia contenuta per ciascun debito anche l'indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.

Dalle complessive disposizioni legislative e regolamentari in materia di motivazione dei ruoli, si ricava che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il "fondato pericolo per la riscossione", che la legittima alla iscrizione a ruolo dell'intero carico tributario non definitivo (Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – ordinanza n. 7795/20, depositata in cancelleria il 14 aprile 2020).

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

La giustizia tributaria in Italia si occupa di gestire il contenzioso intercorrente tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente

Il sistema della Giustizia Tributaria

La Giustizia Tributaria rappresenta un particolare settore della giustizia italiana che si occupa di gestire il contenzioso intercorrente tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente.

Il concetto di Giustizia Tributaria affonda le sue radici direttamente nei principi enunciati dalla Costituzione (artt. 2 e 53) la quale stabilisce che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della "loro capacità contributiva" per adempiere "ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Riforma giustizia tributaria

Con la riforma del processo tributario del 31 dicembre 1992, data di attuazione della L. n. 413/1991 e dei decreti legislativi nn. 545 e 546, il processo tributario assume una sua autonoma giurisdizione, con un suo organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria) e tre gradi di giudizio ben distinti.

Il primo grado di giudizio si svolge innanzi alle Commissioni tributarie provinciali (CTP), mentre il grado d'appello si svolge innanzi alle Commissioni tributarie regionali (CTR). Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione.

Oggetto della giurisdizione tributaria

Nel dettaglio, stante la formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (Codice del processo tributario) la giurisdizione tributaria ha ad oggetto:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, d.lgs. 546/92);
- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92);
- le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92);
- in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/92).

Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. *Fonte: La giustizia tributaria (www.StudioCataldi.it)*

Patteggiamento e reati tributari

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e Avv. Alessandro Villani

In relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del **patteggiamento**, ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l'art. 13, comma 1, configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il **patteggiamento** non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (così Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018).

I succitati articoli riguardano (D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000):

- art. 10-bis: "omesso versamento di ritenute dovute o certificate";

- art. 10-ter: "omesso versamento di IVA";

- art. 10-quater: "indebita compensazione".

Per una più agevole comprensione della ricostruzione del sistema, è utile procedere ad una esposizione dei dati normativi rilevanti. Innanzitutto, l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, fissa in termini generali, per tutti i delitti previsti dal medesimo provvedimento normativo, il seguente presupposto di accesso al rito del c.d. "**patteggiamento**": «**Per i delitti di cui al presente decreto l›applicazione della pena ai sensi dell›articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all›articolo 13, commi 1 e 2.**».

L'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, a sua volta, così tipizza la circostanza indicata nel comma 2 quale presupposto per accedere al rito del c.d. **"patteggiamento"**: «**Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell›articolo 12, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.**».

Le cause di non punibilità, poi, sono previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base di presupposti diversi per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, da un lato, e per i delitti di cui agli artt. 4 e 5, dall'altro. Precisamente, a norma dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000: «**I reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.**».

A norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invece: «**I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.**».

Dalla combinazione di tutte le disposizioni indicate, risulta innanzitutto evidente che problemi di ammissibilità del c.d. "**patteggiamento**", per i delitti di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non si pongono quando il pagamento del debito tributario dà luogo ad una causa di non punibilità a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, perché in tal caso il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione, in linea con quanto disposto dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.. Ciò premesso, operando il raffronto tra gli elementi costituivi della circostanza di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la cui verificazione

è presupposto per l'accesso al rito del c.d. "**patteggiamento**", e gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo d.lgs., per i reati previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, emerge una totale sovrapposizione. Ne discende che, per i reati appena indicati, l'estinzione integrale dei debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado dà luogo alla causa di non punibilità, in quanto prevista da una norma che è speciale rispetto a quella relativa alla circostanza attenuante ad effetto speciale. Infatti, in presenza dei medesimi presupposti, mentre l'art. 13-bis, comma 1, prevede la diminuente per tutti i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 13, comma 1, si riferisce ad un sottoinsieme di fattispecie comprese in quella categoria, **prefigurando una causa di non punibilità esclusivamente per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1.**

Di conseguenza, per i reati appena indicati, l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado non può mai costituire presupposto per l'accesso al rito del c.d. "patteggiamento" perché, se si verifica, dà luogo, in ogni caso, alla causa di non punibilità.

In presenza delle indicate fattispecie, quindi, l'alternativa è o ritenere preclusa in radice la definibilità del procedimento penale a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., o, al contrario, ammetterla, ma senza richiedere il preventivo pagamento del debito tributario.

La prima soluzione, però, sembra poco plausibile perché l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nei suoi enunciati testuali, non fissa, in linea generale e programmatica, un divieto generale di accesso al c.d. "patteggiamento" per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1.

Diversamente deve ritenersi con riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

I succitati articoli riguardano (D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000):

- art. 4: "dichiarazione infedele";

- art. 5: "omessa dichiarazione".

Innanzitutto, per questi delitti, è giuridicamente ed empiricamente ipotizzabile ritenere che l'accesso al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. sia subordinato al verificarsi della circostanza di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.

Invero, la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. cit. si verifica esclusivamente se l'integrale pagamento del debito è effettuato:

a) in collegamento con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;

b) «sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali».

È, quindi, evidente che, per i reati in questione, il pagamento del debito tributario effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, non potrà integrare la causa di non punibilità, ma solo la circostanza attenuante ad effetto speciale.

Inoltre, la ricostruzione secondo cui l'adempimento del debito tributario è condizione necessaria per accedere al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. appare coerente con il dato normativo.

Infatti, la deroga alla necessità dell'avvenuto integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado quale presupposto per la definizione del processo nelle forme del c.d. "**patteggiamento**" è prevista dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. cit. non in relazione a tipologie di reato puntualmente richiamate, ma avendo riguardo alla integrazione di una delle «ipotesi» previste dall'art. 13, e, quindi, sembra far riferimento all'avvenuta integrazione di una causa di non punibilità.

Ancora, l'esito ermeneutico di soluzioni differenziate per le fattispecie di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5, peraltro, non solo è logicamente e sistematicamente ammissibile e risulta coerente con il dato normativo, ma appare giustificabile anche alla luce della diversa gravità delle fattispecie. Invero, mentre i delitti di cui agli artt. 10- bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sono tutti puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, i delitti di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sono puniti, il primo, con la reclusione da uno a tre anni, e, il secondo, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Quindi, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il rito speciale previsto dall'art. 444 e ss. cod. proc. pen. è ammissibile solo quando vi sia stato l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – sentenza n. 47287, depositata in cancelleria il

21 novembre 2019). Infine, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandro Villani

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019: i servizi del PTT sono assicurati sette giorni su sette e 24 ore al giorno. A fronte del verificarsi di eventi non programmati, che rendano indisponibili i servizi del PTT, il Direttore della Direzione Sistema Informativo della Fiscalità rilascia una attestazione di indisponibilità. L'articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificando l'articolo 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha, infatti, stabilito che dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie sono eseguiti esclusivamente in modalità telematica. L'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro. Per potere eseguire il deposito del ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all'applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
Per la registrazione al PTT è indispensabile avere:
- la connessione a Internet;
- la firma digitale;
- la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

A seguito della registrazione, è possibile accedere al PTT per la trasmissione dei documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti, professionisti, enti impositori). La Direzione della Giustizia Tributaria ha pubblicato per "Il Processo Tributario Telematico", un quaderno (PDF - 2112 KB) che raccoglie la normativa, la prassi di riferimento ed utili informazioni tecnico/operative, mentre una brochure (PDF - 1161 KB) ne riporta sinteticamente i vantaggi. Si consiglia, quindi, un'attenta lettura del quaderno informativo, ai fini di una corretta gestione telematica del processo tributario. *Per saperne di più, si possono consultare le istruzioni e le FAQ disponibili sul sito di Assistenza Online del Portale https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/processo-tributario-telematico-ptt-sigito o scaricare gratuitamente la presentazione (PDF - 6274 KB) elaborata a scopo formativo\informativo dalla Direzione della Giustizia Tributaria.*

Competenze del giudice di pace in materia penale:
Per i delitti, consumati o tentati, di
- percosse (art.581 codice penale);
- lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 c.p.);
- lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (art.590 c.p.), con esclusione: delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; delle fattispecie inerenti lesioni gravi o gravissime conseguenti a fatti commessi con violazioni delle norme di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., terzo comma), quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- furti punibili a querela dell'offeso (art. 626 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- usurpazione (art.631 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art.632 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- invasione di terreni o edifici (art.633 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- danneggiamento.(art.635 c.p.);
- introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art.636 c.p.), salvi i casi per i quali non e' prevista la perseguibilita' a querela (art. 639 bis c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art.637 c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p.);
- deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.);
- appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art.647 c.p.).

Per le contravvenzioni relative a
- somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art.689 c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art.690 c.p.);
- somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art.691);
- atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art.726 c.p.);
- inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).

Il figlio ha diritti e doveri

A cura dell'Avv. Carla Melani

Nell'ambito di una famiglia si creano dei rapporti interpersonali profondi che ci influenzano nella nostra crescita psico-fisica che automaticamente si rifletterà con i rapporti esterni alla famiglia come il lavoro, la scuola, le amicizie.
Negli artt.: 30 Cost.;147 e 315 bis cod. civ. ci indicano che la figura genitoriale ha dei diritti e dei doveri nei riguardi del proprio figlio come la responsabilità di mantenere, istruire, educare ed assistere i propri figli rispettandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni. La Legge n. 219 del 10.12.2012 sulla riforma del diritto di famiglia, lo status di figlio è unico, infatti vengono meno le terminologie come figlio legittimo, illegittimo, naturale ed incestuoso. La stessa responsabilità genitoriale sussiste anche nei confronti dei figli adottivi e la violazione degli obblighi di assistenza familiare può configurare un reato. Pertanto i figli hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti, e nei casi ove il figlio fosse non riconoscibile, egli può agire in giudizio per vedersi riconosciuti tali diritti, ex art. 279 c.c.. Viceversa con il passare degli anni, anche i genitori che si troveranno in una posizione di maggior fragilità potranno aver bisogno di un intervento di aiuto e allora il figlio ha dei doveri come contribuire economicamente in base alle proprie capacità reddituali, deve assistere i genitori qualora fossero anziani e/o malati e può essere obbligato agli alimenti in caso di indigenza ex artt. 570 e 591 cod. pen., art. 433 cod. civ.

Come anticipato i figli legittimi, naturali e adottati non hanno alcuna distinzione e tutti hanno dei diritti dettati sia dalla Costituzione che dal codice civile:
– ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. In tal senso, i genitori hanno quindi il dovere di contribuire economicamente, ed in maniera proporzionale (a seconda dei redditi posseduti) alla crescita della prole, e di fornire le cure necessarie con spese ordinarie e straordinarie. Devono consentire al minore di poter frequentare la scuola ed anche l'università una volta raggiunta la maggiore età, devono assicurarsi di impartire un'educazione improntata alla conoscenza delle regole alla base della società, devono rispettare le scelte che il figlio intraprende nel corso della vita. Se il mantenimento è obbligatorio per il figlio minorenne ed il maggiorenne affetto da disabilità, può esserlo anche qualora il figlio non sia economicamente autosufficiente, purché tale incapacità non dipenda da sua colpa;

– il figlio che ha raggiunto i 12 anni (e se maturo, anche ad un'età inferiore) ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, come ad esempio nel caso in cui due genitori separati sono in disaccordo circa la linea educativa da intraprendere nei confronti del minore;

– il figlio ha il diritto di crescere in famiglia, e di mantenere rapporti significativi con i parenti della madre e del padre. Ai nonni è concesso il diritto di consultare il giudice se uno o entrambi i genitori ne impediscano la frequentazione (art. 317 bis cod. civ.);

– il figlio ha il diritto di scegliere la religione da seguire, anche se uno o entrambi i genitori sono in disaccordo (Cass. sent. n. 24683 del 04.11.2013);

– al figlio spetta il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento o il disconoscimento della paternità, per la contestazioni ed il reclamo dello stato di figlio (artt. 244 e ss, 270 cod. civ.);

– un figlio prevale rispetto agli ascendenti in caso di successione ereditaria. A lui spettano quote (di legittima) prestabilite sia in presenza di un testamento che in sua assenza, e tali

quote sono divise in maniera proporzionale in presenza di altri fratelli e del coniuge superstite; Ai figli adottivi è concesso il diritto di accedere alle informazioni che riguardano l'identità e l'origine della famiglia biologica(art. 28 co. 5 L. n. 184 del 04.05.1983), mentre ai figli non riconoscibili (ad esempio gli incestuosi) è garantito il diritto di agire per ottenere il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e gli alimenti (art. 279 cod. civ.).
Anche i genitori vantano, nei confronti dei figli, una serie di diritti. Primo fra tutti il diritto di essere genitori e quindi di poter esercitare la responsabilità genitoriale riconosciuta dalla legge. Attenzione però a porre una differenza fra il diritto di diventare genitori (molto dibattuto negli ultimi tempi, per ciò che riguarda la fecondazione medicalmente assistita (L. n. 40 del 24.02.2004) e la fecondazione eterozigote) ed il diritto di essere riconosciuti come padre e come madre, poiché solo in quest'ultima ipotesi è data la possibilità, a ciascun genitore, di procedere alla dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità. L'azione giudiziale è ammessa in tutti quei casi in cui il figlio nasce fuori dal matrimonio, ossia quando non opera la presunzione di concepimento (Cass. sen. 7970 del 02.04.2013, sent. n. 4765 del 03.04.2002; sent. n. 1585 del 27.01.2014). Quindi, un padre, ma anche una madre possono agire in giudizio per riconoscere il proprio figlio e possono utilizzare ogni mezzo di prova per accertare la paternità e la maternità (art. 269 cod. civ).
Oltre alle tutele giudiziali nei confronti del presunto padre o della presunta madre, esistono ulteriori diritti che i genitori vantano nei confronti dei figli.

Vediamo quali sono i principali:
– l'usufrutto legale sui beni del figlio. Per usufrutto si intende un diritto di godimento su qualcosa che appartiene ad un altro soggetto; nel rapporto genitori e figli, quando la proprietà di una casa spetta al figlio (in virtù di una donazione, oppure di una compravendita da cui deriva l'intestazione dell'immobile al minore) sia la madre che il padre possono godere del bene fino a quando il minore non abbia compiuto la maggiore età. È comunque da precisare che i frutti derivanti dal bene devono essere utilizzati per il mantenimento della famiglia. L'affitto di una casa concessa a terze persone, se appartiene al figlio minorenne, deve essere devoluto per tutte quelle spese necessarie alla crescita della prole (art. 324 cod. civ.),

– il diritto di essere rispettati in qualità di genitori,

– il diritto di contribuire alle necessità della famiglia in base alle proprie capacità economiche,

– il diritto di cessare il mantenimento nel momento in cui l'inerzia del figlio nel mondo del lavoro non sia giustificata da valide motivazioni (Cass. sen. 7970 del 02.04.2013, sent. n. 4765 del 03.04.2002; sent. n. 1585 del 27.01.2014),

– il diritto alla corresponsione degli alimenti in caso di indigenza (Cass. sent. n. 24683 del 04.11.2013),

– il diritto di successione sui beni del figlio qualora costui non lasci prole, né fratelli, né sorelle,
– il diritto della madre di dare il proprio cognome (Corte Cost. sent. n. 286 del 21.12.2016 n° 28619),

– il diritto di consultare il giudice per tutte quelle volte in cui sorgono contrasti nelle questioni di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio.

Con il riconoscimento del figlio ciascun genitore si vede attribuire più di una responsabilità affinché il minore venga protetto da tutto ciò che può accadere dalla società (Cass. pen. sent n. 14710 del 5.03.2008). Inoltre, su ciascun genitore vige la responsabilità per i danni derivanti dal fatto illecito commesso dal minore, e sia la madre che il padre risponderanno davanti al giudice delle azioni commesse dal figlio.
I genitori hanno il dovere di vigilare sui propri figli, pena l'accusa di abbandono di incapace: la qualità di genitore è un'aggravante secondo la legge, che comporta un aumento della condanna.
Un padre o una madre che non provvedono all'assistenza del figlio, sono passibili di denuncia e possono rischiare fino ad un anno di reclusione.
Il genitore che abusa dei mezzi di correzione, può essere condannato fino a sei mesi di reclusione, e la pena potrà essere aumentata se dalla condotta aggressiva deriva una lesione nei confronti del figlio (artt. 591, 571 e 570 cod. pen.).

Un genitore può perdere la patria potestà a seguito di una condotta contraria ai doveri previsti dalla legge. I casi sono differenti (si parla infatti di decadenza e di perdita della patria potestà) e

molti di essi sono contemplati dal diritto penale:
– quando non provvede al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale, oppure vi provvede senza considerare le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni del figlio,

– nel momento in cui abbandona il minore, oppure lo trascura,

– in caso di abuso dei mezzi di correzione, o dell'autorità che la legge gli attribuisce in qualità di genitore,

– qualora il minore subisca maltrattamenti, abusi, violenze e lesioni.

Diverso discorso si può fare nei confronti del figlio, i cui doveri sono molto meno rispetto a quelli previsti per i genitori. Sicuramente un figlio sarà obbligato al mantenimento dei genitori che non possono provvedervi in maniera autonoma: siamo nel campo dell'assistenza di un familiare anziano o non autosufficiente, con la possibilità di incorrere in conseguenze penali in caso di inadempimento.
Il nesso fra dovere del figlio e diritto del genitore è disciplinato, in molti casi, dalla legge. Abbiamo parlato dell'obbligo agli alimenti, ma possiamo aggiungere anche l'obbligo all'assistenza familiare e l'obbligo di vigilare su una persona incapace. Anche in questi casi il figlio è responsabile della condotta dei genitori incapaci di intendere e di volere, e può essere chiamato a rispondere penalmente in caso di abbandono.
In altre parole, come per i genitori, anche per i figli esiste un dovere, se non addirittura un obbligo che grava in maniera uguale o proporzionale in presenza di altri fratelli. Si tratta di una vera e propria responsabilità a cui è possibile adempiere in molti modi: corrispondendo un assegno alimentare periodico, ospitando un genitore anziano dentro casa, provvedendo all'assistenza mediante persona qualificata, accompagnando il genitore dal medico, in ospedale e per tutte quelle visite necessarie alla salute dell'anziano. La responsabilità ricade su tutti i fratelli, anche in maniera proporzionale ed in questo caso si può chiedere al giudice di stabilire come procedere. Il giudice valuterà le capacità economiche di ciascun fratello, e potrà decidere di affidare l'assistenza a chi ha la residenza più prossima a quella del genitore. Ad un figlio che abita lontano può spettare l'obbligo del mantenimento, e nessuno può sottrarsi a tali doveri, poiché anche in questo caso è possibile incorrere nel reato di abbandono di incapace.
Ai figli viene attribuita la responsabilità civile per i danni cagionati da persona incapace e gli stessi possono essere passibili di denuncia per maltrattamenti ed abusi sui genitori anziani.
È possibile stabilire un equilibrio tra i diritti e i doveri che spettano ai genitori ed ai figli prendendo in considerazione l'età dei minori, le loro esigenze e le capacità, e in modo tale da instaurare un rapporto di collaborazione reciproca.

Avv. Carla Melani
Presidente Tribunale Arbitrale – TAILS – Lazio

Revisione auto: attenzione alle nuove date

Tutte le novità introdotte al Codice della Strada dal Decreto Semplificazioni, dalla revisione agli autovelox in città.
Sappiamo tutti che la revisione è un obbligo che ogni automobilista in Italia deve rispettare, un controllo ufficiale che serve per attestare che l'auto si trovi in buone condizioni e sia sicura. Non fare la revisione significa rischiare una multa dai 168 a 674 euro. Come ben sappiamo, visto lo stato di emergenza che è scattato a causa dell'epidemia di Coronavirus, in Italia fino al 31 ottobre potranno circolare i veicoli che devono fare la revisione entro il 31 luglio 2020. E' rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai controlli entro il 30 settembre 2020, possono anche circolare fino al 28 febbraio 2021 i mezzi che devono fare la revisione entro il 31 dicembre 2020. Anche l'Unione Europea ha prorogato le scadenze a causa dell'emergenza sanitaria, estendendola a tutti i veicoli in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto, dando la possibilità di circolare regolarmente sul territorio UE per sette mesi oltre i termini. Fondamentale prestare attenzione alla scadenza in Italia e a quella concessa in Europa, che potrebbero non coincidere e confondere, si è creata un po' di confusione a riguardo, è bene informarsi per evitare multe. Oltretutto, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici potranno essere svolti anche dagli ispettori di cui al dm infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, per evitare i lunghi tempi di espletamento delle revisioni.

Immissioni rumorose e non solo

A cura dell'Avv. Carla Melani

Per immissioni si intende tutto ciò che si propaga e che supera la soglia della tolleranza altrui, come può essere il suono, l'odore, il fumo, esalazioni, scuotimenti e altro. Il codice civile e nel particolare l'art. 844 c.c. si occupa delle immissioni. Dato che tutto verte sul principio di tolleranza, allora dovrà essere valutato caso per caso dal Giudice le circostanze e le dinamiche della fattispecie.

Inoltre si evidenzia che il superamento della soglia di tolleranza, per esempio dei rumori, inficia anche il diritto al riposo e pertanto alla salute al quale è assicurata dall'ordinamento, in primis dall'art. 32 della Costituzione, una tutela ben più pregnante, trattandosi di un diritto assoluto primario ed incomprimibile.

Dunque, la Suprema Corte, (sent. n. 939/2011), afferma che, nei rapporti di vicinato, le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non viene superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge; e che, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti che fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare in ogni caso lecite le immissioni rumorose, dovendo il giudizio di tollerabilità formularsi alla stregua dei principi dell'art. 844 c.c., operando un bilanciamento tra gli interessi del proprietario, da un lato, e i principi della tutela della salute e dell'ambiente dall'altro. Infatti, l'art. 844 c.c., trova un limite insuperabile proprio nella necessità di salvaguardare il diritto all'integrità e all'equilibrio psico-fisico delle persone soggette alle immissioni sonore, nelle ore notturne, ritenute le più silenziose della giornata dove di rigore si ha il diritto al riposo.

Resta inteso che la parte lesa può agire in giudizio in primis per chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi e ottenere l'ordine di inibizione del disturbo.

Orbene, il punto fondamentale per agire sono le prove: di norma questo elemento viene valutato da perizie fonometriche che accertano l'entità dei decibel provenienti dalla fonte di rumore. Salvo diversa regolamentazione comunale, in genere è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure che abbia superato di 5 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano di giorno). Se i rumori sono a tratti e non di facile monitoraggio, allora si potranno far uso delle prove testimoniali dei vicini/confinanti.

Una sentenza della Suprema Corte (Cass., sent. n. 17051/2011) ha ricordato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, in ragione delle caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni intollerabili, sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.

Se queste immissioni si dovessero riscontrare all'interno della compagine condominiale, allora si deve analizzare i contenuti del regolamento di condominio che se cita il rispetto delle ore del silenzio e/o del riposo e vengono violate, allora si può applicare la sanzione prevista dall'art. 70 disp. Att. c.c.

La violazione suddetta comporterà senza dubbio la responsabilità del trasgressore. È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano n. 5465 del 03.05.2016 il quale, in presenza di un regolamento condominiale, ha ritenuto superato il dettato codicistico che si limita ad un generico riferimento alla normale tollerabilità.

Nel caso affrontato dal giudice meneghino, una società immobiliare che aveva concesso in locazione un appartamento citava in giudizio i condomini rumorosi in quanto, con il loro comportamento illecito, avevano spinto il conduttore dell'immobile a recedere dal contratto e ad abbandonare l'unità abitativa. Da tanto era derivato, per la società, un pregiudizio economico pari ai canoni di locazione non percepiti. I condomini sono stati condannati a cessare la pro-

duzione di immissioni di rumore intollerabili e al pagamento della somma dei canoni di locazione non incassati a causa del recesso anticipato dell'inquilino, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla locatrice per porre rimedio al problema. Quanto al risarcimento del danno del presunto deprezzamento dell'immobile, tale richiesta non è stata accolta poiché il fatto che l'immobile sia stato nuovamente locato, presuppone che abbia conservato il suo originario valore. Sempre nell'ambito condominiale ci possiamo trovare che alcune unità abitative sono state adibite a studi professionali e la Cassazione n. 23 del 2004 ha ritenuto lecita la destinazione di un appartamento a studio medico dentistico, in quanto non lesiva delle norme regolamentari che vietavano esclusivamente l'esercizio negli immobili di proprietà esclusiva di attività rumorose maleodoranti e antigieniche, visto che l'attività espletata non presentava questi caratteri. Mentre per uso del garage condominiale, la Cass. Civ.n. 9094/2012, le immissioni di rumori e di gas provocati dall'uso del garage da parte dei condomini e che derivano dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall'utilizzo in salita della rampa non possono ritenersi tali da risultare intollerabili, attesa la non frequenza della prima ipotesi e la velocità moderata dei veicoli che fanno il loro ingresso nell'apposito locale. Inoltre, la L. 220/2012 denominata Riforma del condominio, ha aggiunto ex novo all'ultimo comma dell'art. 1138 che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il regolamento, pur non potendo vietare la presenza di animali in condominio, potrà a cause di motivi igienico-sanitari decidere il numero di animali che possono stare all'interno delle proprie abitazioni o limitare agli animali l'accesso in alcune parti comuni, purché tali limiti non siano talmente stringenti da impedire, di fatto, la detenzione di animali, in violazione della norma di legge. Restano ferme, ovviamente, le regolamentazioni generali previste in materia, tra cui l'obbligo, incombente nei confronti dei proprietari dell'animale, di mantenere ordine e pulizia nell'area di passeggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e di applicare la museruola agli animali di indole aggressiva (come previsto dall'ordinanza del ministero della salute del 2009), oltre alle consuete responsabilità civili dei proprietari per i danni cagionati dall'animale ex art. 2052 c.c., per le immissioni moleste (sotto forma di rumore e disturbo della quiete) che superano la normale tollerabilità (art. 844 c.c.), nonché gli estremi censurati in sede penale dall'art. 672 c.p. per "omessa custodia e mal governo di animali". La giurisprudenza della Corte di Cassazione è molto chiara: la presenza di un animale (nella fattispecie, di un cane) all'interno del condominio non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e devono prevenire le possibili cause di agitazione dello stesso, soprattutto nelle ore notturne (Cass., sent. n. 7856 del 26.03.2008). La Corte di Cassazione, però, prosegue dicendo che la natura del cane non può essere forzata al punto da impedirgli di abbaiare del tutto e, perciò, episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, secondo la Corte di Cassazione n. 1606 del 20.01.2017, il vicino rumoroso deve risarcire il danneggiato e quest'ultimo non deve neppure dimostrare di aver subito il danno. In sostanza, se il vicino di condominio fa troppo rumore, può integrarsi il danno non patrimoniale senza prova della concreta esistenza dei danni stessi. Diverso è il discorso per il danno biologico, riguardante l'integrità fisica e la salute, che in questo caso va sempre provato. Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava due fratelli, vicini di casa, in contesa per via di immissioni sonore e gas nocivi derivanti dall'attività di un'officina di lavorazione del ferro. La Cassazione ha espresso il rivoluzionario principio secondo cui, se per il danno biologico (cioè, il pregiudizio alla salute) la prova è necessaria, non lo è per il patimento e lo stress subito a causa delle moleste immissioni rumorose, i quali vanno risarciti come danno non patrimoniale anche in assenza di una prova effettivamente documentata. Mentre nell'ambito della locazione la Corte di Cassazione, per i rumori e, più in generale, per il disturbo arrecato dal proprio conduttore non risponde il proprietario dell'immobile, a meno che non abbia contribuito ai rumori, propagazioni di fumi e calore e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi. Insomma, sul proprietario non è stato posto un obbligo di sorveglianza sui comportamenti del conduttore: per cui, salvo che non abbia partecipato fattivamente al danno, egli non è responsabile. Un'altra questione se le immissioni di rumore provengono da un locale pubblico come può essere una discoteca, allora si deve studiare come l'amministrazione pubblica ha disciplinato a livello comunale nella zona interessata presente nel piano regolatore generale.

Avv. Carla Melani
Presidente Tribunale Arbitrale – TAILS – Lazio

Diritto di ripensamento o di recesso da vendite e prestazioni di servizi

A cura dell'Avv. Carla Melani

Il Codice del consumo prevede il "diritto di ripensamento", o meglio diritto di recesso cioè la facoltà del consumatore di recedere da un contratto di vendita anche dopo la sua stipula.
Il suddetto diritto è disciplinato dagli articoli 52 a 59 del Codice del consumo- D.Lgs n. 206 del 2005. Il consumatore ha tempo 14 giorni durante il quale ha la possibilità di recedere da un contratto già concluso e avrà diritto al rimborso integrale della somma versata. Resta inteso che se si dovesse tratta della vendita di un bene allora dopo il recesso deve essere riconsegnato e se l'oggetto del contratto è un servizio, lo stesso non deve essere stato già fornito.
Il diritto di recesso per poter essere esercitato non deve avere alcuna motivazione, è sufficiente un semplice ripensamento da parte del consumatore e non deve subire nessun tipo di penale.
Il diritto di recesso opera solo se ricorrono determinate condizioni: intanto l'acquirente deve essere un consumatore che non ha acquistato non nell'ambito della propria attività lavorativa; il venditore o il fornitore di servizi deve essere un professionista o un'azienda che svolge tale attività in via continuativa, pertanto tale diritto non ha efficacia nelle vendite e servizi tra privati; inoltre il contratto deve essere stato concluso non in un negozio o in uno stand fieristico ma attraverso alle televendite, alle vendite su internet, a quelle porta a porta o tramite programmi televisivi.
Il venditore ha l'obbligo di informare l'acquirente, al momento della conclusione del contratto, dell'esistenza del diritto di recesso. Se non lo fa, il periodo di recesso termina non più dopo 14 giorni ma dopo dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (e quindi dopo 1 anno e 14 giorni).
Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro dodici mesi dalla stipula del contratto, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Per esercitare il diritto di recesso o di ripensamento, il consumatore deve darne comunicazione, entro i termini indicati al venditore o al prestatore di servizi tramite A/R o pec e farà fede la data di spedizione. Una volta esercitato il diritto di recesso, il professionista è tenuto – senza ritardo e comunque non oltre 14 giorni dal ricevimento della lettera di recesso – a rimborsare al consumatore tutti i pagamenti da questi già effettuati, eventualmente comprensivi delle spese di consegna.
Il rimborso deve avvenire con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale e non è a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista (ad esempio una consegna express). L'acquirente deve restituire la merce ricevuta anche se è stata provata. La restituzione deve avvenire entro 14 giorni dalla data di comunicazione del diritto di recesso e se il prodotto dovesse risultare difettoso, il consumatore avrebbe diritto ad accedere alla garanzia. Se il diritto di recesso viene esercitato all'arrivo del postino, le spese di spedizione sono a carico del venditore se invece accetta la merce e dopo esercita il recesso, allora il consumatore dovrà pagare le spese di spedizione e comunque dovrà comunicare al venditore il diritto di recesso. Nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso. Il diritto di recesso non opera: la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso

del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Avv. Carla Melani
Presidente Tribunale Arbitrale – TAILS – Lazio

Patteggiamento davanti al Giudice di Pace: respinta (di nuovo) la questione di legittimità costituzionale.

Respinta ancora una volta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del DL 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace. La Consulta ha già reiteratamente escluso che l'inapplicabilità dei riti alternativi - e, in particolare, del "patteggiamento" - nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, possa reputarsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale al riguardo sollevate (ordinanze n. 28 del 2007, n. 312 e n. 228 del 2005).
Il principio è ribadito nell'ordinanza in epigrafe e con le medesime motivazioni già addotte in passato:
- il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario;
- il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla forme alternative di definizione del giudizio, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un'accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo;
- il procedimento davanti al Giudice di Pace deve favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5) e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21);
- l'istituto del patteggiamento mal si concilierebbe con il costante coinvolgimento della persona offesa nel procedimento, anche in rapporto alle forme alternative di definizione (artt. 34, comma 2, e 35, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 274 del 2000);
- le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore […], comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento», impedendo altresì di ravvisare in essa una violazione del diritto di difesa (ordinanze n. 28 del 2007 e n. 228 del 2005).

Tali conclusioni – precisa la Corte – non sono inficiate dal rilievo che, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice – connessione circoscritta, peraltro, dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 alla sola ipotesi del concorso formale di reati – è consentito il ricorso al "patteggiamento" anche per i reati attratti nella competenza del giudice superiore.

Fonte https://www.miolegale.it/massime/patteggiamento-davanti-al-giudice-di-pace/

Autovelox, tutor e ausiliari, come cambiano le multe stradali: le novità in arrivo

A cura del Cav. Franco Antonio Pinardi

E ci risiamo!
Come era prevedibile, la generosità del Governo nella dazione dei denari pubblici: 600 euro, reddito dio cittadinanza, recovery fund, ecc., si ripercuote sui cittadini, che sono chiamati a restituire i debiti fatti dal governo, e ad incrementare le spese di questi scellerati a mezzo di varie gabelle, imposte, e sanzioni. Ma che democrazia mai ci può essere in un paese che spende e sperpera in ogni circostanza? Volete qualche esempio?
Paghiamo un miliardo- mille milioni di euro- per gestire 400 detenuti minorili in strutture carcerarie che ne ospitano 10/15 alla volta; regaliamo il reddito di cittadinanza a gente che, in carcere dovrebbe altresì pagare il proprio debito con lo stato, invece, senza alcun controllo, come dalle odierne cronache, scopriamo che molti detenuti ricevono questa prebenda, ma non solo, guadagnano cifre importanti per 3/4 ore di lavoro al giorno, così possono farsi la spesa in carcere. Hanno percorsi agevolati di pochi mesi per acquisire la licenzia media, quella superiore e anche titoli universitari. Per non parlare poi della vicenda dei banchi voluti dal ministro Azzolina, postazioni mobili di cui non si capisce il senso, dotate di un appoggio insufficiente ad ospitare libri, quaderni, pc portatili e tablet, sui cui i nostri ragazzi debbono studiare e imparare. Anche qui un miliardo – mille milioni- buttati alle aziende cinesi e a quelle compiacenti, come quella con unico dipendente in cassa integrazione a cui sarebbero andati, tramite il geniale commissario Arcuri, ben 45 milioni. E poi c'è il nodo da sciogliere sulla protezione civile che, a livello centrale, risulta essere una agenzia governativa, quindi perché le donazioni? E a quanto ammontano?
Ma sopratutto dove sono finite o come sono state impiegate? E adesso spuntano le modifiche al codice della strada racchiuse, nascoste, nel decreto semplificazioni, che aumenta le competenze all'ausiliario della sosta, dipendenti, come a Milano, dell'ATM, Azienda Trasporti Milanese, persone votate solo al dovere di cassa. Dovere di cassa che giustifica l'implementazione delle sanzioni per eccesso di velocità, per la sosta, ecc. Non entro nel dettaglio, ma io ho lavorato, e sperato, in uno stato che operava a fianco dei cittadini, non in loro perpetuo danno. Uno stato capace di garantire sicurezza, legalità, assistenza sanitaria di eccellenza, aiuto alle famiglie, alle imprese, ai diversamente abili e ai bisognosi. Invece assistiamo ogni giorno di più, con famelica, insaziabile voracità, alla vessazione del cittadino, della sua famiglia, delle imprese, e questo, con una crescente diminuzione delle proteste sollevate da un popolo rassegnato e piegato dalla paura. Siamo invasi da delinquenti scappati dalle patrie galere africane che, oltre al virus e al contagio, ci portano violenza, malaffare, criminalità, sottoponendo le nostre forze dell'ordine all'umiliazione di veder spesso vanificati sforzi e sacrifici, in luogo di sentenza che, invece di applicare la legge e le pene previste, ammiccando al volere politico, annullano, vanificano, azzerano il loro lavoro e i grandi rischi che esso comporta. Mi fermo qui perché troppo ci sarebbe da dire, da reclamare. Lo ridico, come già tante volte ho fatto, guardate che con il nostro silenzio-assenso, stiamo ipotecando negativamente il futuro dei nostri figli e nipoti.

Cav. Franco Antonio Pinardi

Con le nuove misure introdotte dal decreto Semplificazione è consentito installare i dispositivi fissi per rilevare la velocità anche nei centri urbani. Ma ci sono anche più poteri per gli ausiliari del traffico

Il decreto Semplificazioni è legge. Il testo è passato senza ulteriori modifiche e quindi sono entrati in vigore anche tutti gli emendamenti che modificheranno il **Codice della strada**. Dall'autovelox fino ai tutor e alle Ztl, il sito laleggepertutti.it elenca quali **importanti cambiamenti stanno per realizzarsi in tema di contravvenzioni.**

Autovelox
Per quanto riguarda gli autovelox, **"cade il divieto di utilizzare sulle strade urbane postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità.** In pratica, se prima i controlli automatici erano possibili solo sulle strade urbane di scorrimento (viali a carreggiate separate con semafori a tutti gli eventuali incroci), ora - spiega laleggepertutti.it - si aggiungono anche le altre strade urbane. Ritornano quindi gli autovelox selvaggi anche in città, senza che ci sia la volante della polizia a evidenziarne la presenza, ma pur sempre con l'obbligo del cartello preventivo contenente l'avviso e l'ordinanza della Prefettura che autorizzi tali forme di controlli automatici.
Autorizzazione che può essere data solo se, sulla base delle informazioni fornite dalla Polizia stradale, **la strada presenta un'incidenza di sinistri molto elevata**. Il verbale deve indicare gli estremi dell'ordinanza del prefetto e l'ultima data di taratura dell'autovelox".

Telecamere Ztl
A stabilire come dovranno essere posizionate le telecamere per le Ztl, continua laleggepertutti.it, "non sarà più il ministero dei Trasporti ma il Comune. Il che apre le porte purtroppo alla possibilità di usare segnaletica ingannevole e varchi piazzati in modo da punire anche chi si accorge di essere sulla strada sbagliata senza dargli una via di fuga".

Divieto di sosta
Vengono quindi **aumentati "i poteri degli ausiliari della sosta"** che potranno elevare le multe per divieto di sosta non più solo sulle strisce blu, come attualmente previsto. I dipendenti comunali e delle imprese municipalizzate potranno decidere **la rimozione forzata dei veicoli** parcheggiati davanti ai cassonetti dei rifiuti o in un punto in cui impediscono la pulizia delle strade, così come nelle corsie preferenziali», afferma ancora il sito.

Biciclette
Sul fronte biciclette, "vengono istituite le cosiddette **"strade urbane ciclabili"**, dove automobilisti e ciclisti dovranno convivere. "Su tali strade - si legge ancora -, **il limite di velocità sarà di 30 km/h** e i conducenti dei veicoli a motore dovranno dare la precedenza alle biciclette che transitano o si immettono (anche da luoghi privati). **L'automobilista inoltre dovrà usare particolari cautele nel sorpassarle.** Vengono riconfermate infine le ‹corsie ciclabili›: potranno essere percorse dalle auto solo se c'è spazio sufficiente. Le bici potranno andare contromano nelle strade a senso unico solo se ci sono corsie ciclabili sulla sinistra. **Il sindaco potrà autorizzare i ciclisti ad andare contromano anche sulle strade urbane** con limite di velocità fino a 30 km/h o in parti di Ztl. A questo punto, bisognerà chiarire se il diritto di precedenza e di circolare contromano riguarderà anche i monopattini elettrici, che in generale dal 2019 sono equiparati proprio alle bici», spiega ancora il sito d›informazione legale.

Tutor
Le novità in materia di **tutor** «non provengono questa volta dalla legge ma da una interessante **sentenza del giudice di pace di Savona**. Se è vero che le multe per autovelox presuppongono una tolleranza del 5%, secondo la pronuncia in commento per il tutor è necessario tenere conto di una tolleranza maggiore, pari al 10%. **Per il giudice, 'il sistema tutor non va confuso con altri strumenti rilevatori della velocità**, come l'autovelox o il velomatic'.
Il giudice, richiamando una interpretazione già battuta in passato dalla giurisprudenza, ritiene applicabile al tutor il criterio previsto per il controllo degli ingressi e uscite dai tratti autostradali, facendo riferimento per analogia a questa percentuale di tolleranza (detta anche 'errore relativo') che parte dal 5% se la velocità dedotta è inferiore a 70 km/h, sale al 10% quando è compresa tra 70 e 130 km/h e può arrivare sino al 15%, quando è superiore a 130 km/h". *Fonte : www.notizie.tiscali.it*

Può andare in galera chi crea un falso profilo su Facebook

A cura di Annamaria Villafrate

Per la Cassazione, creare e utilizzare un falso profilo Facebook integra il reato di sostituzione di persona anche se si utilizza un'immagine caricaturale

Diffamazione e sostituzione di persona

Creare e poi utilizzato un falso profilo Facebook integra il reato di **sostituzione di persona** previsto e disciplinato dall'**art. 494 c.p.** Non rileva che nel profilo sia stata impiegata una **caricatura della persona offesa**. A chiarirlo la sentenza n. 22049/2020 (sotto allegata) della cassazione emessa alla fine della vicenda processuale che segue.

La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna l›imputato alla pena condizionalmente sospesa di due mesi e 15 giorni di detenzione per aver offeso la reputazione della persona offesa a mezzo Internet creando falsi profili su Facebook con immagini caricaturali della stessa, per averle inviato messaggi offensivi e attribuito un falso nome.

Reati contemplati dall'**art. 595 c.p** che punisce la **"Diffamazione"** e dall'art. 494 c.p. che descrive il reato di "Sostituzione di persona."

Sostituzione di persona se il falso profilo contiene immagini caricaturali

L'imputato ricorre in Cassazione **contestando il contenuto offensivo dei messaggi**, perché l'interprete non ha in realtà dimostrato il tenore degli stessi, soprattutto in relazione all'accusa di prostituzione rivolta alla persona offesa. L'imputato precisa inoltre che il post ritenuto offensivo non è attribuibile alla sua persona, in quanto inviato dall'account di un altro soggetto. Assente inoltre la divulgazione del messaggio ad altre persone, necessaria ad integrare il reato di diffamazione, in quanto visibile dal solo destinatario. Sussistente invece **l'ingiuria** perché, come ribadisce l'imputato, i messaggi sono stati inviati solo alla persona offesa.

Per quanto riguarda invece il reato di sostituzione di persona per l'imputato non sussiste perché è stata utilizzata un'immagine caricaturale differente quindi da quella reale della persona.

La creazione e l'uso di un falso profilo Facebook integrano sostituzione di persona

La Corte di Cassazione, dopo aver vagliato i motivi del ricorrente, con la sentenza n. 22049/2020 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti motivazioni.

Per gli Ermellini il primo motivo è inammissibile perché finalizzato a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. In relazione al reato di diffamazione poi, che l›imputato ritiene insussistente, la Cassazione precisa come in realtà è «Pacifico che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata - con qualsiasi altro mezzo di pubblicità -diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone."

In giudizio è stato inoltre accertato che i profili "Facebook" sono stati creati dall'imputato, attraverso l'utilizzo di due utenze mobili e una fissa a lui intestate e ad un'ulteriore utenza fissa intestata al soggetto presso cui l'imputato lavorava come domestico.

Quanto poi al contenuto dei messaggi, in relazione ai quali l'imputato contesta l'errata traduzione, la Corte rileva come in realtà la persona offesa è stata oggetto di altre offese, come quando è stata definita "pescivendola". Infondata la doglianza sull'insussistenza della divulgazione "essendo stato accertato, anche sulla base dell'acquisizione dei c.d. screenshot, che i messaggi offensivi erano stati divulgati tramite i falsi profili Facebook mediante pubblicazione di post visibili ai c.d. "amici" del profilo, e non mediante invio di messaggi privati." Prova che fa cadere anche la qualificazione della condotta come ingiuria, visto che i messaggi sono stati pubblicati sui profili della sorella e del figlio della persona offesa.

Manifestamente infondato motivo del ricorso relativo al **reato di sostituzione di persona** «in quanto il reato di sostituzione di persona è integrato da colui che crea ed utilizza un profilo su social network, **utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole**, trattandosi di condotta idonea alla rappresentazione di una identità digitale non corrispondente al soggetto che lo utilizza." **Non rileva** infatti ai fini dell'integrazione del reato che sia stata utilizzata un'**immagine caricaturale** della persona offesa, la quale rileva comunque ai fini della diffamazione. Ciò che conta è che si sia verificata l'illegittima sostituzione di persona, attraverso la creazione e il successivo utilizzo di un falso profilo Facebook.

IDENTITY THEFT: IL FURTO D'IDENTITÀ IN RETE PUNITO EX ART. 494 CODICE PENALE

Francesca Servadei

La Suprema Corte ha adattato una norma nata con il Codice Penale alle più moderne modalità telematiche di comunicazione

Il fenomeno del **c.d. "identity theft"**, ovvero del **furto di identità** in rete si diffonde a macchia d'olio, complice la continua crescita dell'utilizzo di internet e l'evoluzione esponenziale degli strumenti tecnologici che consentono la diffusione e la condivisione dei dati personali online.

La fattispecie si realizza, infatti, soprattutto nell'ambito dei social network, date sia le modalità (erronee) di custodia delle credenziali di autenticazione degli utenti, sia la possibilità di creare degli account falsi da parte di terzi.

Il meccanismo facilita il furto di identità in rete: utilizzando i procedimenti di **social engineering**, gli utenti ignari vengono indotti ad eseguire determinate azioni, finalizzate al furto delle credenziali di accesso o all'ottenimento delle informazioni e dei dati personali da utilizzare poi per l'accesso ai sistemi informatici, sostituendosi alle reali identità, anche al fine di porre in essere transazioni economiche illecite, come nel caso del "**phishing**"..

Pur non corrispondendo "materialmente" ad una sostituzione della persona, in mancanza di una fattispecie incriminatrice specifica, il **furto di identità in rete** viene ricondotto dalla **giurisprudenza** di legittimità **nell'ambito del reato di cui all'art. 494 c.p., relativo alla "sostituzione di persona"**, secondo il quale *"chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno"*.

Sul punto, la Cassazione si è pronunciata più volte ritenendo che **la condotta di chi crea ed utilizzi account o caselle di posta elettronica** servendosi dei dati anagrafici di un terzo soggetto, inconsapevole, **è in grado di indurre in errore**, non il fornitore del servizio, bensì l'**intera platea di utenti**, i quali, convinti di interloquire con un soggetto, si troveranno ad interagire, invece, con una persona diversa da quella che a loro viene fatta credere, integrando così la fattispecie di reato prevista dalla norma (Cass. Pen. n. 46674/2007).

Dalla lettura della norma incriminatrice, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, emerge, infatti, che **il bene giuridico tutelato è quello della pubblica fede**, poiché la norma non è rivolta esclusivamente alla fede privata ovvero alla tutela civilistica del diritto al nome.

La tutela offerta dall'art. 494 c.p., infatti, interviene in presenza di **inganni relativi "alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi reali"**, pertanto, laddove questi siano collocati in rete, tale tutela può ben oltrepassare la ristretta cerchia di un destinatario specifico, estendendosi agli utenti dei rapporti telematici (Cass. Pen. n. 46674/2007).

La fattispecie delittuosa ha dunque natura plurioffensiva, in quanto lo scopo è quello di tutelare non solo gli interessi pubblici, ma anche quelli che si trovano nella sfera del soggetto privato (persona offesa), che vengono lesi dalla figura di reato, per la quale è richiesto il dolo specifico (Cass. n. 13296/2013).

Più recentemente, nel 2013, la Cassazione ha confermato il suddetto orientamento, riconoscendo **l'applicabilità dell'art. 494 c.p.** in una fattispecie in cui è stata ravvisata la **sostituzione di persona mediante chat line**. Anche in tal caso, la condanna del soggetto agente, è stata il risultato dell'interpretazione "estensiva" che la S.C. ha riconosciuto alla norma in esame (Cass. Pen. n. 18826/2013).

L'applicabilità dell'art. 494 c.p. ricorre altresì laddove viene creato un **preciso profilo al quale è associata una reale immagine della persona offesa.**

A tal proposito, gli Ermellini hanno ritenuto integrata la figura di reato in esame nella condotta del soggetto che realizzi e si avvalga di un determinato profilo su un **social network** che riproduca

la **foto della vittima** (persona offesa) ascrivendo alla stessa una descrizione degradante e, attraverso tale identità, utilizzi il sito comunicando con gli altri iscritti e condividendone i contenuti (Cass. Pen. n. 25774/2014).
Giova osservare, da ultimo, che il legislatore, con **d.l. n. 93/2014** (convertito dalla l. n. 119/2014) ha introdotto, per la prima volta, nel codice penale, **il concetto di "identità digitale"**.
Infatti, l'art. 9 del citato decreto, rubricato *"Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale"* ha modificato l'art. 640-ter c.p., con l'inserimento di un terzo comma, ove il legislatore ha previsto la pena della reclusione da due e sei anni e la multa da 600,00 euro a 3.000,00 euro nel caso in cui il **fatto sia commesso mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale** in danno di uno o più soggetti; trattasi di un delitto per il quale è prevista la querela della persona offesa salvo che ricorra l›ipotesi di cui al 2° o 3° comma dell›art. 640-ter ovvero altra circostanza aggravante

Avv. Giulia Menoni

L'art. 494 del codice penale stabilisce che «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.»

Interesse tutelato

Il reato di sostituzione di persona è collocato nel capo IV "Della falsità personale" all'interno del Titolo VII del codice penale dedicato ai delitti contro la Fede pubblica.
Il delitto in esame ha **natura plurioffensiva**, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere.

Condotta

L'art. 494 c.p. rappresenta una **norma a più fattispecie**.
Per integrare il reato è sufficiente che il reo realizzi una sola delle diverse condotte previste, e non sussiste concorso tra le diverse condotte.
Il fatto costitutivo del delitto consiste nell'indurre taluno in errore tramite una delle quattro **condotte indicate tassativamente** dall'art. 494 c.p.:

- Sostituzione illegittima della propria all›altrui persona
- Attribuzione a sé o ad altri di un falso nome
- Attribuzione a sé o ad altri un falso stato (per stato si intende la posizione civile/politica del soggetto: cittadinanza, capacità di agire….)
- Attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici

Elemento soggettivo

Per la sussistenza del reato è richiesto il **dolo**, consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore altri sulla vera identità della propria persona. In particolare è necessario il **dolo specifico**, ovvero la volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. È irrilevante il raggiungimento del vantaggio perseguito.

Tentativo

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma tentata.
Invero, quando l'agente, nonostante l'utilizzo dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p.c non riesca ad indurre taluno in errore, si configura

il **tentativo**.

Rapporti con altri reati

Il delitto di sostituzione di persona è **sussidiario** rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica. In forza dell'inciso "se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica" contenuto nella norma incriminatrice, il reato de quo è applicabile solo quando il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica.

Giurisprudenza

* Cass. pen. Sez. V, 20-01-2016, n. 11918
Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d›appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di un soggetto per essersi attribuito - falsamente - la qualità di amministratore di una s.r.l. (art. 494 cod. pen.), la Corte di Cassazione - nel respingere la tesi difensiva secondo cui l'imputato era già stato condannato, con sentenza del Tribunale per il reato di truffa, commesso proprio attribuendosi falsamente la qualità di amministratore della stessa s.r.l. -, ha affermato il principio secondo cui la diversità dei beni giuridici che sono oggetto della tutela consente di affermare che, anche sotto il profilo dell'idem factum, non vi è coincidenza tra la sostituzione di persona e la truffa, perché tra il fatto giudicato e quello da giudicare non vi è coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi, costituiti da condotta, evento e nesso causale, attenendo l'offesa all'evento del reato.

* Trib. Bari Sez. I, 09-04-2015
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa per la diversità dei beni giuridici tutelati, ovvero la fede pubblica il primo ed il patrimonio il secondo.

* Cass. pen. Sez. VI, 17-02-2015, n. 13328
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l›atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 22/04/2014)

*Cass. pen. Sez. V, 15-12-2014, n. 11087
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine - non raggiunto - di vendergli della merce). (Rigetta, App. Bologna, 17/04/2014). Fonte www.studiocataldi.it

Articoli a cura degli avvocati:
Annamaria Villafrate,
Francesca Servadei
e Giulia Menoni

Il giudice di pace fa il tampone ai poteri di Conte sulla pandemia

Da Frosinone una sentenza che mette in discussione la decisione di far stare tutti a casa per il virus.
Gran rumore ma poco risultato o se preferite molto fumo ma poco arrosto, scegliete voi. Sta di fatto che c'è un giudice il quale - sia pure per il caso di una singola contravvenzione - ha preso di petto l'intero impianto giuridico dell'intero provvedimento emergenziale ed ha deciso, per conto suo, che quanto ha stabilito, scritto e firmato il Presidente del Consiglio in materia di limitazioni ai movimenti dei cittadini per il Covid, è illegittimo. Salta tutto? No, non salta nulla, a patto però che la Corte Costituzionale non metta bocca o che la Procura non impugni, o che qualche altro giudice non trovi l'argomentazione stuzzicante e anzi divertente, visto che la materia giuridica e del diritto in genere è in Italia molto più simile a una scatola di bricolage che a una delle regole. Il magistrato, stando alle notizie lette ieri, avrebbe obiettato che il capo del governo non può infliggere una pena - di fatto gli arresti domiciliari - per motivi di salute pubblica, proprio perché a detta di tale giudice (di pace) si tratta di una pena. E non si può per motivi di pubblica salute sottoporre un cittadino alla privazione della libertà con modalità identiche a quelle seguite per gli arresti domiciliari. Dunque, se un Presidente del Consiglio mette ai domiciliari dei cittadini, quali che siano le sue buone intenzioni sanitarie, costui di fatto applica un regime penale che la sua funzione di capo del governo non prevede e non autorizza. Ergo, contravvenzione - di questo si trattava nel caso specifico - annullata. Che dire? L'Italia, essendo la culla del Diritto non ha sempre permesso al Diritto di uscire dalla culla e diventare adulto e viene da chiedersi - anzi da chiedere al magistrato in questione - quali sarebbero le alternative. Domanda alla quale il predetto magistrato può rispondere con un'alzata di spalle. Ma a noi sembrerebbe insufficiente. Tanto per cominciare, coloro che sono sottoposti ad arresti domiciliari per motivi penali, non godono in casa delle libertà di comunicare via telefono, computer o altri sistemi elettronici, né possono ricevere sia pure a distanza - la famosa distanza di sicurezza - altre persone. Non si capisce peraltro come faccia il giudice di pace di Frosinone ad escludere che il provvedimento non rientri fra "gli eventi calamitosi di origine naturale o derivante dall'attività dell'uomo" per cui è previsto lo stato di emergenza. L'epidemia infatti o è naturale oppure - come pensa qualcuno - è stata prodotta o diffusa dall'uomo per incuria, disattenzione, dolo, persino crimine. Dice il giudice che gli articoli 95 e 79 della Costituzione. Ora il 95 autorizza il Presidente del Consiglio a dirigere la politica genarle del governo e ne è responsabile. Per il 79 ci dichiariamo incompetenti perché riguarda la facoltà di concedere amnistia o indulto e noi siamo troppo semplici per comprendere il sottile nesso. Quello che par di capire, invece, è un'opinione molto personale del giudice secondo il quale l'unico stato di emergenza su cui il governo possa intervenire sia quello derivato dallo stato di Guerra che, per fortuna, non risulta pervenuto. In parole semplici sembrerebbe che dal punto di vista giuridico sia sostenibile dire che il governo non può imporre stato d'emergenza per terremoti, epidemie, catastrofi naturali o innaturali e non avrebbe il potere di imporre ai cittadini - quando il buon senso lo consiglia - di restare a casa. La sentenza è quello che è e saranno gli uffici competenti a discuterne. Ma in ogni caso si apre un altro buco nella legittimità di governo italiana e un altro muro emerge a dividere il lecito dall'illecito nell'attività di governo. Ci chiediamo se sia possibile oltre che ragionevole che un giudice stabilisca i limiti di una situazione di rischio e di danno unanimemente detta "stato di emergenza", documentata dallo stato di salute di milioni di persone e dalla morte di decine di migliaia, in una situazione planetaria in cui il flagello comune non accenna a placarsi e in cui si temono legittimamente seconde e terze ondate, dio sa se mutanti no, se mitigabili o no. Ci piacerebbe sapere a questo punto, anche con un opportuno e urgente intervento della Corte Costituzionale, se il governo sia abilitato o no a prendere misure singole o collettive volte a salvare vite umane re a ridurre i fattori di rischio. Perché così, a occhio e croce, leggendo quel che il giudice di Frosinone propone, la risposta sembrerebbe no, il governo non deve far nulla, non può proibire o imporre nulla, a meno che non si sia astutamente procurato in anticipo una qualche dichiarazione di guerra da parte di uno Stato straniero, una semplice questione formale, che però a Frosinone considererebbero sia un casus belli che un casso clinico. Restiamo in attesa di lumi, anche se temiamo l'oscuramento della ragione. *Fonte: il quotidiano del sud.it - Paolo Guzzanti*

I nostri amici animali

Il nostro codice civile e penale deve ancora realizzare delle tutele più mature e rispettose nei confronti dei nostri amici animali. Ad oggi si considerano le pene che sanzionano i reati contro gli animali, troppo lievi e quanto al diritto civile ci categorie in virtù delle quali l'obbligazione attiva e passiva attiene solo alla persona. Pertanto la titolarità di un diritto è subordinata alla condizione di essere umano potendo solo questi azionarla. La Cassazione penale, V sez., in occasione della sentenza Green Hill (deposito il 2 ottobre 2019) ci "ricorda" che gli animali sono cose e che, nonostante la disciplina pubblicistica che appresta loro tutela, essi non sono titolari di diritti, essendo questa una capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e giuridiche. La tutela degli animali è, per ora, subordinata alle esigenze dell'essere umano. Pertanto viene richiesto sempre di più, l'esigenza di sensibilizzare le coscienze ed educare le persone al rispetto dell'animale, infatti mediante i mezzi di telecomunicazione con serie campagne sociali si vuole raggiungere un livello di "civiltà" che ne comporti il rispetto che merita. Un altro quesito che ci si chiede è se il proprio animale possa entrare in bar, nei negozi o nelle strutture pubbliche. Oppure ancora, se possono accedere alle spiagge. Il Regolamento di Polizia veterinaria e di recente anche il Ministero della salute (FIPE) considerano che l'animale abbia il guinzaglio e la museruola per poter essere portato nelle via, in luoghi aperti al pubblico, se salgono sui mezzi pubblici o nei locali pubblici. Resta il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi. A questo proposito, sempre il Ministero ha specificato, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali, sempre nel rispetto dell'igiene e della sicurezza. È considerato illegittimo il divieto di ingresso ai cani in giardini e parchi pubblici e viene ribadito anche dal TAR perché si limiterebbe in maniera eccessiva la libertà di circolazione anche se ci deve essere sempre il rispetto del decoro e igiene pubblica. Mentre per quanto riguarda l'esigenza del nostro amico a quattro zampe di fare i "bisogni", la legge decreta che la raccolta delle feci non è solo un dovere civico, ma un obbligo giuridico, il cui mancato adempimento prevede sanzioni che possono arrivare fino a €500,00. Resta di fondamentale importanza che il proprietario di un cane è responsabile di come si comporta il suo cane nei confronti sia delle persone che degli altri animali sia a livello civile per i danni che ha potuto causare che penale per le lesioni che possa arrecare. La Convenzione prevede l'obbligo morale per l'uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell'uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia. La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l'estirpazione delle unghie e dei denti. L'unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario considera tale intervento necessario nell'interesse dell'animale e quindi ai fini di garantirne il benessere. Viene, inoltre, consentito l'utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell'animale in considerazione della specie, razza e dell'età. La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia. Attualmente, nessuna legge nazionale regolamenta l'accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali. Ma è importante informarsi sull'esistenza di provvedimenti locali delle Regioni e i Comuni. In tutta Italia ci sono molte spiagge dog-friendly, dove il cane può fare il bagno in mare con i loro padroni. Comunque la giustizia amministrativa evidenzia che la possibilità per i cani di accedere in aree attrezzate non li autorizza ad usufruire di tutto l'arenile, proprio per questioni igienico-sanitarie. Anche gli animali hanno dei diritti che devono essere salvaguardati. Infatti si vorrebbe unire la pena pecuniaria a quella detentiva per i delitti contro il sentimento degli animali e l'innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-BIS del codice penale stesso. Per il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p., ad esempio, il minimo edittale potrebbe essere innalzato da quattro mesi a un anno di reclusione, fino a un massimo di cinque anni di reclusione, anziché i due attuali, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale. Pene inasprite anche per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, nonché per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria. Per il reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter del codice penale, invece, la pena detentiva attualmente prevista sarebbe aumentata, sia quanto al minimo che quanto al massimo edittale, e i trasgressori rischierebbero da sei mesi a quattro anni di reclusione. La pena pecuniaria sarebbe congiunta a quella detentiva, con importi nettamente aumentati: si passa da un minimo di 5.000€ e un massimo di 30.000€ a un nuovo minimo di 10.000€ e un massimo di 50.000€. Pene inasprite anche per l'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali, nonché per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse. Novità sono previste anche in caso di confisca e pene accessorie. Inoltre possiamo analizzare una delle proposte che riguardano il rapporto uomo-animale anche nell'ambito del diritto di famiglia. Nel particolare nel caso di una separazione dei coniugi o scioglimento dell'unione civile, considerare e analizzare l'affido degli animali familiari, se non ci dovesse essere un accordo, si dovrà affidare la decisione al Tribunale che deciderà in base alla situazione migliore per l'animale, servendosi anche di un esperto di comportamento animale. Nel progetto si vorrebbe anche inserire il dovere di assicurare benessere all'animale tra quei diritti e doveri che si trasmettono agli eredi mortis causa in caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale oltre anche inserire l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati e se feriti di prestare l'assistenza occorrente.

Avvocato Carla Melani - Presidente TAILS Lazio

EMERGENZA COVID19: Dispositivi di protezione individuale

A cura di Fabrizio Fatoni - Nuovo Sindacato Carabinieri

L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per impedire il contagio da virus Covid-19, nei luoghi di lavoro, alla luce delle misure urgenti per il sistema produttivo.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, al fine di contrastare l'epidemia, nel disporre la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali (fatta eccezione per quest'ultime, di quelle attività che si occupano della vendita di generi alimentari e di prima necessità, specificamente individuate nell'allegato 1 del provvedimento[1]) ha imposto alle aziende produttive di assumere specifici protocolli di sicurezza anti-contagio. Per tali attività la norma dispone che laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di adeguati strumenti di protezione individuale, incentivando al contempo le necessarie operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, unitamente ad una riduzione del personale presente nelle aree aziendali, sia utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali, che adeguate misure di turnazione dei lavoratori nei locali. Per le attività produttive il provvedimento dispone, altresì, che sia sempre garantita la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti, anche contingentando in maniera adeguata l'accesso agli spazi comuni, mediante delle intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per realizzare al massimo l'utilizzo delle modalità di lavoro agile. Sono tutte misure, quelle evidenziate, che rispondono al concetto di ridurre considerevolmente anche gli spostamenti dei lavoratori e la loro compresenza sui siti aziendale, diminuendo così le possibilità di contagio. In ordine ad ogni tipologia di attività produttive e alle attività professionali, non sospese dal successivo decreto 23 marzo 2020[2], ovverosia quelle attività che costituiscono le filiere necessarie, nonché di quelle che consentano il funzionamento di queste, il Governo, sempre per tutelare la salute dei lavoratori, ha raccomandato di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese delle modalità di lavoro agile per quelle attività che possono essere svolte dai lavoratori nel proprio domicilio o in modalità a distanza, oltre che a incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, affinchè siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. A riguardo, è necessario precisare come risulti decisivo per contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sul luogo del lavoro, per quelle attività non interessate dal cosiddetto regime di "*lockdown*", l'efficace impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ad iniziare dalle mascherine protettive[3]. La normativa di settore dettata dal decreto legislativo 81 del 2008, definisce i D.P.I. come quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, i

1. Tale deroga opera per tutte le attività commerciali che forniscono generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività di commercializzazione di generi alimentari.
2. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Unitamente al rispetto delle seguenti misure igienico-sanitarie, previste dal DPCM 1.3.2020, che devono essere o illustrate a tutti i lavoratori ed affisse nei luoghi di lavoro: lavarsi spesso le mani, l'uso in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie), evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate ovvero in caso di contatto ravvicinato inferiore ad 1 metro di distanza per evitare situazioni di possibile disagio. L'articolo 2 dello stesso decreto fra l'altro obbliga le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, a mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

quali “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti”. In particolare, proprio l’art. 18 del citato decreto legislativo, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. Non solo, il datore di lavoro è tenuto, anche, a mantenere in efficienza i DPI, assicurando le necessarie condizioni d’igiene, mediante le attività di manutenzione, di riparazione e di sostituzione necessarie a mantenere la funzionalità dei DPI, il tutto nel rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante di tali manufatti. Inoltre, la norma precisa che il datore di lavoro, e di conseguenza i suoi dirigenti e preposti di settore, devono assicurarsi che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, sempre conformemente alle informazioni del fabbricante, tanto che vi è anche l’obbligo di fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori[4]. Va evidenziato che decreto legislativo n. 475 del 1992 che stabilisce le regole in base alle quali il fabbricante, in fase di progettazione, deve conferire particolari caratteristiche tecniche ai DPI, per acquisire la marchiatura CE, che pertanto qualifica il dispositivo come idoneo all’utilizzo richiesto e dimostra il possesso dei requisiti necessari per legge. In particolare il decreto legislativo 81 del 200 precisa le seguenti caratteristiche tecniche che devono riunire necessariamente i DPI: l’idoneità a neutralizzare il rischio specifico, oltre che a non limitare le funzioni operative, in modo da essere funzionale ed accettato dal lavoratore[5] e risultare duraturo, l’adattabilità alla persona di buona sopportabilità e confort, la semplicità di confezione, nonchè consentire una facile effettuazione della pulizia e della manutenzione prevista ed infine garantire la facilità di impiego. Bisogna tenere conto che se la marcatura CE[6] garantisce che il DPI possiede i requisiti essenziali di salute e sicurezza, ma ciò non implica necessariamente che un DPI, anche se contrassegnato da tale marcatura, sia sempre adatto alla protezione dei rischi presenti in un determinato ambito produttivo. Quindi la scelta di utilizzare determinati tipi di DPI deve essere valutata in concreto dalla in base alla normativa tecnica e alle regole UNI in relazione alla specificità dell’attività lavorativa. Tornando al tema dei dispositivi di protezione individuale, per le vie respiratorie idonei ad impedire il contagio da virus Covid-19, va precisato che tali manufatti finalizzati ad impedire o limitare l’inalazione di particelle aero disperse, si possono tecnicamente suddividere a secondo dell’effettiva capacità di filtrare l’aria, pertanto, a seconda dello scopo per cui devono essere impiegati, ne varia l’efficacia di filtrazione e quindi il livello di protezione assicurato. A prescindere dalla capacità filtrante, le mascherine di protezione, in ogni caso, devono rispettare alcune norme che definiscono gli standard tecnici e di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Tali norme stabiliscono, infatti i requisiti minimi affinché le mascherine possano essere considerate a tutti gli effetti dei dispositivi di protezione delle vie respiratore, includendo le specifiche di costruzione e prestazione oltre ai test di laboratorio e di impiego per la valutazione della loro conformità. Per poter essere davvero efficaci, le mascherine di protezione devono rispettare i criteri del sistema di normazione tecnica, che in Italia è definito dall’UNI, l’Ente nazionale italiano di unificazione, che a partire dalle norme relative ai dispositivi di protezione si rifà agli standard europei di riferimento (EN). Le mascherine chirurgiche devono rispettare necessariamente la norma UNI EN 14683:2019+AC: 2019 che ne definisce le caratteristiche di costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali a uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi da parte del personale ai pazien-

4. Mentre è previsto un addestramento obbligatorio per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per quelli di protezione dell’udito.
5. Con una foggia esteticamente gradevole e colori appropriati anche per ragioni di buona visibilità.
6. Solo una volta completato l’appropriato procedimento di certificazione, il produttore può apporre la marcatura CE al DPI., e tale marcatura CE deve, sempre, essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’Organismo che ha effettuato la valutazione di conformità del manufatto, per garantire l’efficienza del dispositivo a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoratore in concreto.

ti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili" per poter rispondere al loro principale utilizzo ad uso medico. Detta finalità d'impiego è, chiaramente, quella di proteggere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in determinate circostanze, di proteggere chi le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati, le stesse mascherine chirurgiche devono, anche, essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in situazioni epidemiche, come quella che stiamo vivendo. A riguardo, si può evidenziare come la stessa norma tecnica precisa, che, "una maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata, può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi da naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici". Mentre le mascherine classificate FFP (acronimo di facciale filtrante delle particelle) sono realizzate in conformità della norma UNI EN 149:2009[7] che definisce "i requisiti minimi per le semi-maschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie" prevedendo tre classi di protezione in base all'efficienza filtrante[8]: FFP1, FFP2 e FFP3. Tali mascherine, conformi a questa normativa, sono costituite interamente o prevalentemente di materiale filtrante, coprono naso, bocca e possibilmente anche il mento (semi-maschera), e possono avere una o più valvole di inspirazione e/o espirazione dato che sono progettate per la protezione sia da polveri sottili (generate dalla frantumazione di solidi), sia da nebbie a base acquosa e nebbie a base organica (aerosol liquidi) e fumi (liquidi vaporizzati). Quindi, le mascherine di classe FFP1 assicurano un primo livello di protezione delle vie respiratorie in ambienti polverosi e che contengono particelle in sospensione, ed essendo caratterizzate da una varia conformazione semi-facciale antipolvere, sono in grado di proteggere le vie respiratorie da particelle solide e liquide non volatili, quando la loro concentrazione non supera 4,5 volte il valore limite di soglia previsto dalla normativa. Ne consegue, che la mascherina del tipo FFP1, avendo una capacità filtrante di almeno dell'80% delle particelle sospese nell'aria e una perdita verso l'interno minore del 22%, non è idonea per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea. Invece, le mascherine di classe FFP2[9] offrono un più adeguato livello di protezione delle vie respiratore, dato che sono in grado di proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle con un livello di tossicità compreso tra il basso e il medio, la cui concertazione arriva fino a 12 volte il valore limite previsto dalla normativa, con una capacità filtrante di almeno il 94% delle particelle sospese nell'aria e una perdita verso l'interno minore dell'8%. Infine, le mascherine di classe FFP3[10] sono in grado di proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle tossiche (amianto, nichel, piombo, platino, rodio, uranio, pollini, spore e virus) con una concentrazione fino a 50 volte il valore limite previsto dalla normativa, con una capacità filtrante di almeno il 99% delle particelle sospese nell'aria e una perdita verso l'interno minore dell'2%. (*del valore limite di soglia delle sostanze aerodisperse*) condizioni che permettono, a chi le indossa correttamente, una prolungata esposizione a tali sostanze senza effetti nocivi per la salute. A questo punto, è necessario chiarire la fondamentale importanza del corretto utilizzo di tali DIP, per garantire l'efficacia della protezione del lavoratore in concreto, che deve essere ben conosciuta, tanto da seguire scrupolosamente una determinata procedura di utilizzo, la norma infatti prevede che tale modalità di utilizzo deve essere illustrata da parte del datore del lavoro, anche per tramite dei dirigenti e dei preposti di settore.

La procedura delle modalità di utilizzo delle mascherine filtranti si caratterizza di due fasi, quella di vestizione e quella della svestizione, il cui rigoroso rispetto di entrambe risulta di fondamentale importanza per l'effettiva protezione della salute. Le operazioni di vestizione partono dall'accurata manovra di rimozione di ogni monile e oggetto personale, poi si sostanziano nel praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone ovvero soluzione alcolica, segue il controllo dell'integrità dei dispositivi (quelli non integri non vanno utilizzati), successivamente si deve indossare un paio

7. Che recepisce la normativa europea EN 149:2001+A1:2009.
8. Determinata in base al limite di penetrazione del filtro (con un flusso d'aria di 95 L/min) e della perdita totale verso l'interno (Total Inward Leakage) dell'aria in ingresso nell'area di respirazione e quindi anche di inquinanti ambientali o agenti potenzialmente patogeni come il Sars-Covid 19.
9. Generalmente utilizzate nell'industria nei laboratori di analisi e anche dagli operatori sanitari o personale esposto a rischi basso-moderati.
10. Tale dispositivo di protezione delle vie aeree deve essere utilizzato in tutti essere utilizzato nell'industria e anche dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti e personale di ricerca esposto ad alto rischio.

di guanti, e poi a seguire si procede al indossare poi il filtrante facciale (in alcuni casi si deve anche indossare gli occhiali di protezione se previsti per il tipo di attività). Invece, le operazioni di svestizione devono rispettare la seguente sequenza: prima rimuovere il paio di guanti e smaltirlo nel contenitore (rimuovere, se indossati, gli occhiali e sanificarli), poi rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore, prendendola possibilmente per gli elastici e successivamente praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. Nell'esperienza operativa, si è rivelato, inoltre, fondamentale osservare le seguenti regole comportamentali: evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute ed avere cura che i DPI monouso siano essere smaltiti in un appositi contenitori, evitando eventuali contaminazioni con altri oggetti presenti in loco, (in tal caso questi oggetti dovranno essere disinfettati con cura), mentre è opportuno; decontaminare, sempre accuratamente, gli altri DPI riutilizzabili. Anche in tale ambito emerge, quindi, non solo il fondamentale ruolo dell'informazione sulle caratteristiche di tali manufatti e del loro corretto utilizzo, ad iniziare dalle procedure di vestizione e svestizione, nonché sulle norme comportamentali e di cautela, per realizzare un'efficace azione di prevenzione della salute da parte di ogni lavoratore, ma soprattutto risulta decisiva una costante azione di controllo sull'esecuzione delle corrette procedure. Tale azione di vigilanza e di supervisione deve essere svolta con continuità e efficacia, soprattutto dai preposti di settore, i quali essedo più a contatto con i lavoratori, sono chiamati ad orientarli sull'esigenza di uniformarsi scientemente e coscientemente all'esecuzione accurata delle corrette procedure d'azione, al fine di assicurare la massima protezione da rischi di contaminazione da sostanze pericolose e soprattutto dai virus. Peraltro la prevalente interpretazione giurisprudenziale, in tema di obbligo informazione sull'utilizzo dei DPI, ribadisce l'onere di un'accurata azione informativa a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto ad impartire specifiche disposizioni, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della azienda o dell'ente e del medico competente, anche veicolando accurate informazioni ed istruzioni su precauzioni, misure igieniche, e funzione dei DPI e del loro impiego, lasciando traccia documentale dello svolgimento di tali attività. Occorre rammentare che anche i lavoratori, come sancito dall'art.20 del decreto legislativo 81 del 2008, nell'ambito del generale dovere di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, sono tenuti, a pena di sanzione penale, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, e soprattutto, i lavoratori hanno il dovere di utilizzare, in modo appropriato, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Decisiva sarà, dunque, per il concreto rispetto delle cautele sull'utilizzo dei particolari DPI, messi a disposizione per limitare il pericolo di contagio, la motivazione e la responsabilizzazione di ogni lavoratore, a seguire le istruzioni per il loro corretto utilizzo, per ridurre drasticamente i rischi di contagio del virus. Ogni lavoratore, ogni preposto e dirigente di settore, ma anche ogni datore di lavoratore deve, infatti, rifuggire sia da atteggiamenti di chiusura motivati da ingiustificati timori, che da comportamenti dettati da fretta e superficialità, al fine di tutelare il fondamentale valore della salute. In questa sfida ogni persona deve ritenersi convolta, con la massima accuratezza ed una responsabilizzazione nel tenere i corretti comportamenti, durante il fenomeno pandemico, perché oggi più che mai è in gioco la salute di tutti.

Fabrizio Fratoni

Criticità nell'impiego delle madri lavoratrici

A cura di Monica Giorgi - Presidente Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri

Nell'ambito dell'attività di ascolto svolta da questo Sindacato sono state raccolte una serie di testimonianze circa le differenti esperienze di colleghe rientrate dal periodo di congedo di maternità obbligatorio, soprattutto per quanto riguarda il personale femminile della categoria Marescialli. È emersa in tal senso, a parere di questo Sindacato, un'evidente criticità dovuta alle differenze di trattamento circa l'impiego delle madri lavoratrici. In sintesi, molte al rientro dal congedo di maternità obbligatorio hanno mantenuto il precedente incarico (continuando ad essere, per esempio, comandanti di Stazione o vice comandanti di Stazione, comandanti di Aliquote Radiomobile) ed è stato comunicato loro che avrebbero ottenuto un incarico non operativo fino al primo anno di vita del bambino solo se ne avessero fatto specifica richiesta. Per altre le cose sono andate diversamente. La loro scala gerarchica ha ritenuto la condizione di giovani madri non compatibile con un incarico di comando, disponendo il loro trasferimento ad altro reparto. Inoltre, si è verificato anche un caso nel quale alla giovane madre è stato preventivamente prospettato che nei primi mesi di vita del figlio avrebbe cambiato più reparti al fine di non farle "rischiare" di comandarli interinalmente. A parere di questo Sindacato, in virtù della ratio che disciplina le normative sulle parti opportunità, la soluzione più idonea alla problematica sin qui evidenziata è quella di ritenere il demansionamento della madre lavoratrice ammissibile solo qualora fosse il frutto di una decisione maturata dopo aver ascoltato quest'ultima, per meglio andare incontro alle sue necessità, tutelandola quindi sia come madre che come appartenente all'Arma dei Carabinieri. Definire in maniera discrezionale comando e maternità come incompatibili, seppur con l'intenzione di adottare un c.d. "demansionamento benevolo", può rivelarsi un'arma a doppio taglio: un cambio di incarico - non concordato con una madre lavoratrice che invece avrebbe gradito mantenere, ad esempio, il suo precedente incarico di vice comandante di Stazione - con un conseguente trasferimento ad un ufficio più tranquillo, ad un lavoro meno stancante o ad una Stazione nella quale non riveste un ruolo di comando, potrebbe finire per comportare, per esempio, la perdita per lei dei punteggi relativi ai giorni di comando, che lei avrebbe ottenuto mantenendo il precedente incarico. Inoltre, non è da escludere che ciò comporti anche frustrazione e mortificazione a livello professionale. Questo vale anche per incarichi in reparti a proiezione operativa, tenuto conto che non vi è alcuna norma che vieta l'impiego di giovani madri in tal senso, atteso inoltre che tale attività lavorativa che non rientra tra i lavori definiti come faticosi, pericolosi e insalubri ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 151 del 26 marzo 2001 recante misure per la tutela della sicurezza e della tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Inoltre, abbiamo avuto modo di constatare che in molti casi, per il personale di sesso maschile, l'essere per esempio soggetti cardiopatici non ha precluso loro un incarico di comando. Essere madre è diventato più grave dell'essere affetti da una patologia? Si evidenzia inoltre che configura una violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 151/2001 e, al contempo, costituisce discriminazione diretta il demansionamento della lavoratrice in ragione dello stato di maternità. Se è vero che risulta necessario che la donna sia messa nella condizione di poter conciliare la propria attività lavorativa con l'accudimento del figlio, in special modo durante il primo anno di vita dello stesso, ciò non può e non deve costituire una forma "legalizzata" di marginalizzazione del personale femminile, con il rischio di creare disuguaglianze di genere ad esempio in termini di avanzamenti di carriera. Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto che questo Sindacato continuerà a svolgere attività di ascolto in relazione alle problematiche menzionate della presente lettera, si chiede a Codesto Comando Generale di fornire delle chiare linee guida relativamente all'impiego del personale al rientro dal periodo di maternità obbligatoria, atteso che il protrarsi di quanto sopra prospettato finirà per creare inevitabilmente una situazione di "discriminazione collettiva" che questa Organizzazione Sindacale non è disposta ad accettare. Questo Sindacato rimane a disposizione per una collaborazione finalizzata alla risoluzione di quanto sopra descritto. In assenza di un riscontro o di adeguate risposte, rappresenterà quanto sopra riportato alla Consigliera Nazionale di Parità.

Il Presidente Monica Giorgi

Migranti: considerazioni sulla gestione

A cura di Roberto Di Stefano - Segretario Nazionale Nuovo Sindacato Carabinieri

Come Segretario Nazionale di un Sindacato Militare mi chiedo spesso quale sia il nostro ruolo sociale secondo il nostro dovere, doppio nel nostro caso: sia da Carabinieri che dedicano la propria professionalità alla protezione dei diritti di ogni Cittadino, che da sindacalista che deve proteggere i diritti, la sicurezza e la salute di ogni Collega. Questo pensiero si intensifica quando riceviamo continuamente dai nostri Colleghi impiegati negli hotspots di Pozzallo, Comiso, Lampedusa (per citarne alcuni) le testimonianze su come sia gestita l'accoglienza di quegli Uomini che attraverso il Mediterraneo e le altre strade possibili, cercano opportunità di Vita migliori, negate nei loro paesi. Al di là degli aspetti tecnici sul come gestire operazioni di ordine pubblico, quello che si raccoglie è la superficialità con la quale si abbandonano queste persone e che condiziona la creazione di quei meccanismi da "Signore delle Mosche" che inevitabilmente vengono ad esistere quando si riuniscono centinaia di persone, concentrandole in spazi inadeguati andando ad alimentare tensioni sociali già esistenti per le condizioni in cui vivono, dove l'unica legge è quella del più violento, a scapito di quelle persone che ancora credono alla necessità del confronto democratico per risolvere questioni di interesse comune (tenendo anche conto delle difficolta aggiunte dalla pandemia, che in questi centri si autoalimenta per la continua esposizione al virus provocata da situazioni inadatte al contenimento). I nostri Colleghi ci raccontano di come siano inevitabili in questi contesti lo scoppio di confronti fisici tra gli ospiti che vedono soccombere le categorie più deboli (come donne e bambini), e di come sia impedito un loro intervento risolutivo perché sicuramente dovrebbe avere un impatto cinetico inevitabile per controllare ed eventualmente ristabilire che siano rispettati i diritti di tutti. Posso garantire che la politica del "non intervenire" mentre potrebbe avere un'influenza minima su un politico o su un amministratore, ha un differente e drammatico impatto in chi crede nella giustizia e nel dovere morale e professionale "dell'agire", specialmente in situazione di degenerazione dei valori umani e civili. Abbiamo raccontato in altri nostri interventi ssl come si metta a repentaglio l'operatività dei nostri Colleghi negli hotspots, impedendo anche quei spazi di manovra che non solo proteggono chi opera ma che garantisce l'impiego minimo della forza in caso di necessità e, conseguentemente, la minima offesa (secondo le regole base dell'Ordine Pubblico il personale deve usare la "minima forza necessaria ed indispensabile e secondo un corretto e graduale indice di azione"). Inoltre l'uso di sistemi di videocontrollo all'interno degli spazi consentirebbe un monitoraggio continuo con possibilità di interventi rapidi in caso di violenze, mentre l'utilizzo di sistemi a basso impatto come le semplici manichette da idrante a terra da collocare nei punti nevralgici, che evitando il contatto in prima battuta con l'aggressore e fungendo come primo avvertimento, sono in grado di ridurre sensibilmente l'offesa e il numero di eventuali esagitati, prima di ritenere indispensabile l'impiego in schieramento antisommossa (come in Val di Susa). Assistiamo purtroppo da troppo tempo a escalation di proteste e violenze che non sono da attribuire solo a chi le compie, ma sono figlie di una gestione non rispondente alle situazioni esistenti e che compie il primo danno proprio sui migranti che ormai vengono strumentalizzati a scopi politici. NSC chiede alle forze politiche e alla nostra catena gerarchica di smetterla con passarelle preparate e inutili, e che si adottino immediatamente delle misure idonee a ridurre sia i pericoli derivanti da dimostrazioni violente sia a introdurre sistemi che permettano il controllo continuo su eventuali comportamenti antisociali creati dalle dinamiche gestionali (centri senza spazi di separazione, compressione di persone contravvenendo alle capacità di ospitalità, etc). Non possiamo attendere che avvenga qualche incidente a causa di questa superficialità e che si mettano in pericolo le Vite e la salute degli ospiti e dei Colleghi operanti nei centri, insieme al personale medico. Concludendo e pensando a cosa sia il Carabiniere e al suo ruolo sociale, parte indispensabile del concetto di cittadinanza attiva, mi viene in mente una canzone di Gaber: *L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme Non è il conforto di un normale voler bene L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza Non è un insieme casuale di persone Non è il consenso a un'apparente aggregazione L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé".*

Roberto Di Stefano

La sicurezza sui luoghi di lavoro

A cura di Fabrizio Fatoni - Nuovo Sindacato Carabinieri

L'informazione e la formazione dei lavoratori secondo il Decreto Legislativo 81/2008, per rendere effettiva la tutela della salute della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'efficace diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi lavoro costituisce uno dei punti cardine per realizzare sia l'effettiva tutela della salute e della personalità morale dei lavoratori sia quell'azione di protezione dei valori essenziali per garantire un corretto e duraturo sviluppo economico e sociale di una comunità. Già nel 1942 il codice civile, con l'articolo 2087, aveva posto a carico dell'imprenditore "l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica", il legislatore, infatti, volle superare l'ottica della limitata tutela risarcitoria ai lavoratori garantita dall'assicurazione obbligatoria per le aziende dalle norme di fine 800. Come ha recentemente affermato[1] il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza pertanto le istituzioni e la comunità devono agire con determinazione e responsabilità, per riflettere sulla situazione tuttora così preoccupante, delle morti e degli infortuni dei lavoratori e per far crescere la cultura e l'impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare nuove tragedie". Se nel 2019 in Italia[2] le morti sul lavoro accertate sono leggermente scese a 996, gli infortuni sono stati circa 678.314 con un aumento +0,04% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando inoltre una sostanziale trend crescita negli ultimi anni con un preoccupante aumento delle patologie di origine professionale (+2,6% con oltre 51.055 malattie accertate). Senza dubbio con l'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 sono stati compiuti importanti passi in avanti nella tutela giuridica, nella coscienza comune e nell'organizzazione stessa del lavoro, ma occorre agire nella prevenzione degli infortuni con maggiore determinazione, colmando quelle difficoltà che hanno intralciato l'azione di controllo e vigilanza, che deve, invece, essere implementata secondo canoni di continuità e rigore al fine di contrastare inerzie e illegalità. L'applicazione e il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere, infatti, incentrata sullo sviluppo in concreto della cultura della prevenzione, a cui vanno assicurate le risorse necessarie, per accrescere la consapevolezza del valore della formazione, che talvolta, invece, viene ridotta essendo principalmente considerata come un costo per l'imprenditore. La norma prevede, infatti, che tutti gli interlocutori - dai dirigenti dell'impresa ai singoli lavoratori - devono essere specificatamente formati ed informati sulle norme, sui comportamenti e sulle procedure finalizzate a ridurre concreto i rischi di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'esperienza e gli studi basati sui cosiddetti infortuni mancati dimostrano come soltanto un'accurata formazione sulla materia e informazione aggiornata sui rischi specifici che gravano sull'attività lavorativa assicura lo sviluppo virtuoso della cultura della prevenzione, unitamente al rispetto delle norme e degli standard operativi, e costituiscono la condizione essenziale per raggiungere il traguardo di una maggiore sicurezza. In particolare gli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 dispongono che il Datore di Lavoro adotti i provvedimenti necessari in materia antinfortunistica, anche promuovendo specifici corsi di formazione del personale. Ciò a pena della sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 € a 5.699,20 come sancito dall'art.55. La stessa normativa si preoccupa, in particolare, di garantire la qualità della formazione fissando che per ogni corso il numero di partecipanti non può superare il massimo di 35[3] (come previsto dal p.7 let. D dell'Accordo Stato

1. In un messaggio inviato a Zoello Forni, presidente dell'Anmil – Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, per la giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro.
2. Dopo un disastroso 2018, che ha fatto registrare con 1.218 morti.
3. L'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prevede inoltre che per potere rilasciare un valido attestato di frequenza (redatto in duplice copia una per essere custodita dal datore di lavoro e l'altra per il frequentatore) del corso di formazione deve riportare i dati relativi: all'ente che organizza il corso, la normativa di riferimento , generalità e luogo e data di nascita del partecipante, tipo di corso, settore di appartenenza, ore frequentate, periodo del corso e , firma del formatore) in deve essere tenuta copia della documentazione delle presenze (l'allegato A p.10 accorto obbliga il Datore di lavoro a conservare in azienda tali documenti attestanti l'avvenuta formazione dei suoi lavoratori per 10 anni a pena della sanzione penale prevista dall'art.55 D. Lgs. 81/2008 come (confermato dalla Sentenza Cassazione del 9 settembre 2014 n. 37312, Sezione Penale)

Regione del 21/8/2011) i quali devono essere registrati con firma e hanno l'obbligo tassativo di frequenza di almeno del 90% delle ore di lezione previste e il superamento della verifica finale. Anche in ambito militare trova applicazione il Decreto 81/2008, infatti, all'art.3 specifica che "nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia…le norme sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri" Tale attuazione normativa è avvenuta con il Capo I, Titolo IV DPR n. 90/2010 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge n. 246/2005. La normativa sulla sicurezza del lavoro, "negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei Carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità", prevede che devono essere salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali; le procedure destinate a: realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, delle installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto. In sostanza tali disposizioni mirano a contemperare la disciplina della tutela della sicurezza sul lavoro con le peculiarità presenti in ambito militare in ragione dell'unicità di comando e controllo; della capacità e la prontezza d'impiego della forza militare e la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare e di quelle materie afferenti alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica ovvero al contrasto alla criminalità. Inoltre, vengono consentite delle deroghe per le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre[4]. Per tali ragioni devono essere salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati e a garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso le caserme dei Carabinieri, destinate a tale esigenza. Inoltre l'art. 264 DPR n. 90/2010 chiarisce che nell'Amministrazione della Difesa le funzioni di datore di lavoro, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorchè non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. La norma precisa che assolvono le funzioni di datore di lavoro, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici dell'amministrazione della Difesa che, qualora non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi[5]. Quindi, anche in ambito militare, vi è il prioritario obbligo per il Datore di Lavoro di informare e formare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche. In particolare se all'Ufficio Formazione Specialistica e Didattica del Ministro della Difesa (DIFEFORM) è attribuita, dalle disposizione regolamentari, una competenza in via principale, i corsi per lavoratori, dirigenti e preposti possono essere organizzati anche dal Datore di Lavoro militare periferico. Pertanto tale datore di Lavoro ha l'obbligo, secondo gli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, di curare lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale su un programma specifico in relazione ai particolari compiti e mansioni disimpegnate dagli addetti, approfondendo le modalità di utilizzo sia degli specifici dispositivi di protezione individuale sia delle attrezzature e alle procedure di azione[6]. Anche in ambito militare, quindi, è prioritario assicurare lo sviluppo della cultura della prevenzione, cui vanno assicurate le risorse necessarie per accrescere la consapevolezza del valore della conoscenza dei rischi presenti sul luogo di lavoro in tutti militari, affinché possano validamente attuare quelle procedure finalizzate a ridurre in concreto i rischi di infortuni sul lavoro e d'incidenza delle malattie professionali.

Fabrizio Fratoni[7]

4. Anche con riferimento al contenuto cui dell'articolo 74, comma 2, lettera c), del D.Lgs 81/2008.
5. Ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa.
6. Conformemente alle disposizioni stabilite dell'allegato A p.10 dell'accordo Stato Regione del 21/12/ 2001 rep. att. 2221 in cui prevede che bisogna fare riferimento "rischi riferiti alle mansioni caratteristiche del settore o/e comparto di appartenenza dell'azienda "la durata minima di 12° re viene indicata in base alla classificazione associato al rischio settori ATECO 2002/2007 p.a. comparto Difesa e Ordine Pubblico e Sicurezza.
7. Ufficiale dei Carabinieri e Cultore della materia per l'insegnamento di "Tecniche investigative applicate" del . di Laurea magistrale in "Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza" dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

CAPRIGNANO: IL BORGO CHE PREFERÌ AUTODISTRUGGERSI

Si sa che nel Medioevo di “signori” (*domini* o *seniores*) ne esistevano moltissimi, accomunando il termine realtà molto diverse, a partire dagli stessi re, dai principi ai tiranni, dai nobili ai prelati per finire ai semplici proprietari di terre e di uomini.

Ora in questa occasione a noi interessa un “signore” ben preciso, quel nobile o quel prelato che esercitava determinati poteri sopra un uomo e su una terra insieme, quel “signore” per definizione che possedeva ciò che gli storici da ultimo chiamano la “signoria rurale”, ovverosia l’esercizio del potere ben localizzato nel territorio grande o piccolo che fosse, spesso unito alla proprietà di terreni che divengono appannaggio della famiglia (o di una chiesa) e che consente al “signore” stesso di amministrare la giustizia, organizzare la difesa militare, riscuotere imposte godendo ovviamente di tutti i frutti e le rendite derivanti da quel possesso.

Dal punto di vista dell’”amministrato”, ossia del comune popolano o contadino, i Signori potevano essere sì una garanzia di difesa da eventuali invasori, di mantenimento dell’ordine sociale, talvolta fornivano anche aiuti dopo una carestia, un incendio o altre calamità, ma è un dato di fatto che stante la diffusa *voracità* degli stessi, quei villaggi che riuscivano bene o male a liberarsi del giogo signorile, non aspiravano certo a tornarvi.

Ecco quindi che viene alla luce la singolare storia di Caprignano, piccolo borgo della Sabina, vicino all’altro borgo, più consistente, di Aspra (ora Casperia a partire dal 1947), in provincia di Rieti, a circa 40 km. dal capoluogo.

Le due comunità risultavano amiche, quasi gemellate come si direbbe oggi, tanto da essere propizie a volere una sorta di unificazione dei due borghi.

Però alla fine del Duecento la storia si complica.

Esattamente nel 1298 il cardinale Giovanni Boccamazza o Boccamiti, influente prelato romano dotato di grandi patrimoni e vescovo, tra l’altro, di Frascati, insieme al nipote Niccolò, comperò ingenti proprietà nel territorio e tentò con la sua famiglia di diventare signore di Caprignano.

Nell’acquistare case e terreni certamente ricorse anche a minacce e alla violenza nei confronti di proprietari, esercitando il “diritto” del più forte; ugualmente aspiranti signori del vicino borgo di Selci non avevano esitato a razziare raccolti, a imprigionare i contadini recalcitranti ed a esercitare sui più riluttanti una par-

ticolare forma di convincimento: l'estrazione dei denti.
La resistenza degli abitanti di Caprignano all'impossessamento di tutte le loro proprietà da parte dei Boccamazza, trovò però e prontamente l'alleanza dei cittadini liberi di Aspra che male avrebbero sopportato di avere dei vicini pericolosi ed invadenti come i Boccamazza stessi.

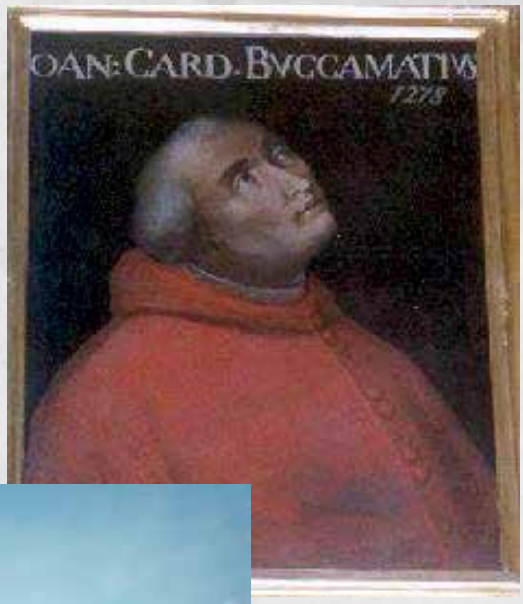

Venne allora progettata una mossa veramente inusitata: il "suicidio", per così dire, del villaggio. Gli abitanti di Caprignano vendettero le loro case a quelli di Casperia e si trasferirono nel loro villaggio, non prima peraltro di aver raso al suolo però le case vendute.
I Boccamazza si trovarono così tra le mani, al centro di un deserto campo di rovine, solo le poche case fino ad allora acquistate. Del borgo di cui volevano "insignorirsi" praticamente non restava più traccia, compreso il castrum che contraddistingueva il borgo, acquistato e poi distrutto dagli aspresi nel 1303 per 500 libre di soldi provisini (nome italianizzato del *provinois*, il denaro emesso dai conti di Champagne, a Provins, moneta che circolava ovunque).
Evidentemente la possibilità di restare liberi e non soggetti a signorie di sorta non aveva prezzo e valeva ogni sacrificio…
Poco importa che, dopo alterne vicende e scontri con la famiglia Boccamazza, la controversia giudiziaria che ne conseguì si concluse soltanto nel 1314 con una pesante condanna per il borgo di Aspra.
Da allora Caprignano fu abbandonato ma non dimenticato: per gli aspresi divenne un luogo misterioso, fucina di leggende che narravano di epiche battaglie, di tragici amori e magie della natura.
Caprignano, in un certo qual modo, riprese vita negli anni '80 del secolo scorso, quando gli archeologi dell'*Ecole Française de Rome* cominciarono a scavare sulla sommità del colle riportando alla luce le strutture principali dell'abitato e recuperando numerosi reperti: ceramiche, vetri, monete, oggetti in ferro che hanno fornito importanti informazioni sulla cultura materiale del piccolo castello.
Resta il fatto, davvero singolare dato il tempo, di un borgo che pena la sua cancellazione totale non ha voluto comunque assoggettarsi ad un "signore".

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo port TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)

Comitato tecnico scientifico	
- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlitto Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Tilla Maurizio Avvocato	già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Germi Carlo gcmga@tiscalinet.it	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Gennaro Gisonna	esperto in diritto fallimentare, diritto del lavoro e diritto del Trust
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Melani Carla	Avvocato. Formatore della figura professionale dell'Amministratore di Condominio Presidente Regionale Lazio del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport -TAILS
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggj Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- A Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napolurora Renga Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
Prof. Giancarlo Senese	Docente a contratto presso la Scuola superiore di Economia e delle Finanze – "Ezio Vanoni", presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Professore a contratto presso l'Università di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio; CEO di Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno e del Mediterraneo – Ente No-profit, per il monitoraggio, individuazione ed utilizzo dei Fondi UE diretti ed indiretti con sede in Roma. Docente presso l'Università Federico II – Facoltà di Scienze Politiche in Economia e gestione delle imprese ed impianti sportivi.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zarri Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

ISTITUTO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE

ECOSOC

L'Istituto Diplomatico Internazionale favorisce il dialogo tra gli Stati, i popoli e le comunità, promuove lo sviluppo sostenibile, opera per la tutela dei diritti umani e civili e per ridurre le diseguaglianze tra le persone.

unitar
United Nations Institute for Training and Research

ECOS
European Culture and Sport Organization

La vera innovazione nel sistema **GIUSTIZIA**

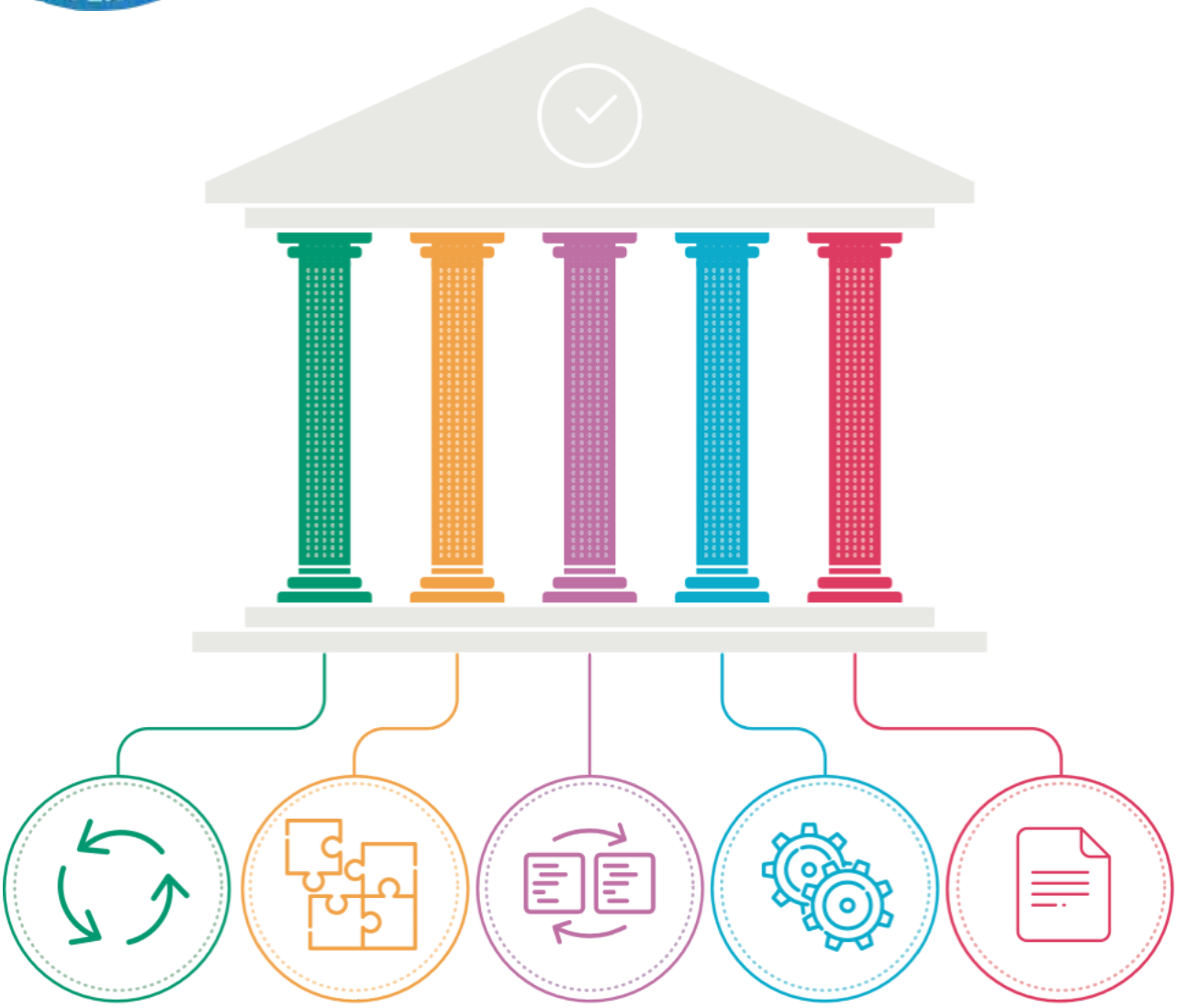

P A R T N E R S

W W W . T R I B U N A L A R B I T R A L E . E U